SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72/L

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2005, n. **59.**

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

05G0087

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 aprile 2005, n. **58.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «tutela ambientale» *sono inserite le seguenti:* «connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani,»;

al comma 2, dopo le parole: «ciascun ente territoriale» *è inserita la seguente:* «interessato»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano» *sono soppresse;*

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.

3-*ter*. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria"»;

al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione»;

al comma 10, le parole: «emanato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5640):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) il 21 febbraio 2005.

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 22 febbraio 2005, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato alla V commissione il 3 - 8 - 9 e 10 marzo 2005.

Esaminato in aula il 14 marzo 2005 e approvato il 22 marzo 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3356):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio) in sede referente il 23 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª per presupposti di costituzionalità, 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 marzo 2005.

Esaminato dalla 5ª commissione il 5 e 6 aprile 2005.

Esaminato in aula il 7 e 12 aprile 2005 e approvato, con modificazioni, il 13 aprile 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5640-B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 14 aprile 2005, con pareri delle commissioni I, XI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato alla V commissione il 19 aprile 2005.

Esaminato in aula il 19 aprile 2005 e approvato con modificazioni, il 20 aprile 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3356-B):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio) in sede referente il 20 aprile 2005.

Esaminato dalla 5ª commissione il 20 aprile 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 20 aprile 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38.

05G0088

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2005.

Determinazione, per l'anno 2005, del contingente di giovani ammessi a prestare il servizio civile nazionale e ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei volontari impegnati in attività di servizio civile, nonché di concessione del beneficio della L.I.S.A.A.C. (licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo) agli obiettori di coscienza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» ed in particolare l'art. 9, comma 2-*quater*, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione annuale della consistenza massima degli obiettori di coscienza da avviare in servizio nonché degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e per il collocamento in licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC);

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante «Istituzione del servizio civile nazionale» ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater* della legge 8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;

Visto altresì l'art. 9 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64 che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l'art. 4 concernente il Fondo nazionale per il servizio civile;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 266 concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998 recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004 recante «Determinazione per l'anno 2004 della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998 e successive modificazioni, nonché determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001 e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero»;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese e che pertanto non occorre provvedere alla determinazione, per l'anno 2005, del contingente degli obiettori di coscienza né alla definizione degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e LISAAC finalizzati a ridurre le eccedenze di obiettori rispetto alle disponibilità finanziarie;

Considerata tuttavia l'opportunità di applicare agli obiettori di coscienza, avviati con il contingente dell'anno 2004 e che svolgono il servizio civile nel 2005, le ipotesi di licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC) previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004 al fine di garantire un'uniformità di trattamento rispetto a coloro che hanno svolto il servizio nel 2004;

Ravvisata altresì l'esigenza di assegnare maggiori risorse finanziarie al servizio civile nazionale riducendo le spese da destinare all'obiezione di coscienza ed incrementando, per l'anno 2005, il contingente dei giovani ammessi al servizio civile nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Contingente dei volontari ammessi al servizio civile nazionale

1. Il contingente dei volontari da impiegare in attività di servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 è definito per l'anno 2005 in 41.000 unità, di cui 40.500 da impiegare in Italia e 500 all'estero.

Art. 2.

Altre disposizioni relative ai volontari ammessi a prestare il servizio civile nazionale in Italia e all'estero

1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 1 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia e all'estero si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2005 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.

Art. 3.

Condizioni per la concessione della L.I.S.A.A.C.

1. Agli obiettori di coscienza che sono stati avviati al servizio civile con il contingente del 2004 e che prestano il servizio nel 2005 si applicano, per la concessione della licenza illimitata senza assegno in attesa di congedo (LISAAC), le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2004.

Roma, 23 febbraio 2005

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 23

05A03653

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183, del progetto «L'Europa per le donne» nell'ambito del V Programma d'azione per le pari opportunità. (Decreto n. 1/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il V Programma d'azione per le pari opportunità 2001-2005, approvato dalla Commissione europea con decisione del 20 dicembre 2000, nell'ambito del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ha promosso la presentazione del progetto «L'Europa per le donne»;

Vista la convenzione n. VS/2004/0285 tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità che riconosce un contributo comunitario per il suddetto progetto di euro 490.546,69, pari all'80% del costo totale di euro 613.183,37;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità n. 4579/2004 del 27 settembre 2004 con la quale viene richiesto il cofinanziamento nazionale del progetto per un importo di euro 122.636,68, pari al 20% del costo complessivo del progetto;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il predetto cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento nazionale del progetto «L'Europa per le donne», ammontante ad euro 122.636,68 si provvede a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al suddetto progetto ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'ispettore generale Capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 316

05A03734

DECRETO 18 febbraio 2005.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 16 aprile 1987, n. 183, per le annualità 2004 e 2005, e rideterminazione della quota di cofinanziamento statale delle annualità 2000, 2001, 2002 e 2003, del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca, al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, 2000-2006. (Decreto n. 8/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le amministrazioni competenti – la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000 che, con particolare riferimento agli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, prevede, per le misure a gestione regionale, che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, mentre la restante quota rimanga a carico delle regioni e province autonome, e, per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato, che il 100% faccia carico al predetto Fondo di rotazione;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento fmanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, di approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 99,6 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 121,667 Meuro;

Visti i propri decreti del 9 novembre 2001, del 27 dicembre 2001 e n. 45 del 23 dicembre 2002, con i quali si è provveduto ad assicurare, per il suddetto documento unico di programmazione, il finanzia-

mento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2003) 171 del 6 marzo 2003, che ha modificato il piano finanziario allegato alla suddetta decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, prevedendo, da un lato, un aumento, pari a 1.805.000,00 euro, della dotazione complessiva della quota di cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, e, dall'altro, una diversa articolazione delle annualità riferite a detta quota;

Visto il proprio decreto n. 20 del 29 settembre 2003 con il quale si è provveduto alla rideterminazione del cofinanziamento statale per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003 in base alla succitata decisione C(2003) 171 del 6 marzo 2003;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 883 del 23 marzo 2004 che ha assegnato, per Stato membro, la riserva di efficacia e di efficienza per gli interventi strutturali comunitari a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 e dello strumento finanziario di orientamento della pesca al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1, ai programmì operativi, ai documenti di programmazione o ai loro assi prioritari che sono considerati efficaci ed efficienti ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4529 del 18 novembre 2004 che ha ulteriormente modificato il piano finanziario allegato alla suddetta decisione della Commissione Europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001 – già modificato dalla decisione C(2003) 171 del 6 marzo 2003 –, prevedendo, da un lato, un aumento della dotazione complessiva del contributo comunitario e di quella della corrispondente quota di cofinaziamento statale, pari rispettivamente ad euro 4.400.000,00 ed euro 4.285.000,00, per effetto dell'assegnazione al programma della riserva di efficacia e di efficienza di cui all'art. 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e, dall'altro, una diversa articolazione della quota di cofinanziamento statale per le annualità 2001, 2002 e 2003, con un minor impegno di spesa per le medesime annualità pari a 135.737,00 euro;

Considerata la necessità di aggiornare il quadro complessivo del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2001, 2002 e 2003 e di assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione medesimo del Docup Pesca per le regioni fuori obiettivo 1 per le annualità 2004 e 2005;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 18 febbraio 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Docup Pesca, richiamato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è stabilito, per le annualità dal 2000 al 2005, così come precisato nella tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica ed annulla la tabella *A* allegata al proprio decreto n. 20 del 29 settembre 2003.

2. La quota di cofinanziamento statale del Docup Pesca, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è stabilita in euro 16.332.789,00 per l'anno 2004 ed in euro 17.259.609,00 per l'anno 2005, come evidenziato nella richiamata tabella *A* allegata al presente decreto.

3. Le suddette annualità, di cui al precedente punto 2, saranno erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, che dovranno tener conto, come da tabella *A*, del recupero di euro 135.737,00, di cui in premessa.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi allo stesso Docup ed effettua i controlli di competenza.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, invia al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 291

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987
DEL DOCUP «PESCA» REGIONI FUORI OBIETTIVO 1 - 2000/2006 - SFOP

Importi in euro

Programma operativo	Annualità	Precedente assegnazione	Nuova assegnazione	Variazione
Docup Pesca fuori obiettivo 1	2000	14.000.000,00	14.000.000,00	—
	2001	14.367.000,00	14.261,652,00	– 105.348,00
	2002	16.098.000,00	15.865.800.00	– 232.200,00
	2003	15.749.000,00	15.950.811,00	201,811,00
Totale 2000/2003 . . .	—	60.214.000,00	60.078.263,00	– 135.737,00
	2004	—	16.332.789.00	16.332.789,00
	2005	—	17.259.609,00	17.259.609,00
Totale 2000/2005 . . .	—	60.214.000,00	93.670.661,00	33.456.661,00

05A03641

DECRETO 11 aprile 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1998/2005, 1° aprile 2001/2008, 1° aprile 2002/2009 e 1° ottobre 2002/2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2005 e scadenza 1° ottobre 2005.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 10.027.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 9.957.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.244.800.000,00;

n. 13384/382 del 28 ottobre 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.730.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° aprile 2005 e scadenza 1° ottobre 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° aprile 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° ottobre 2005, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo IT0001263851), cedola n. 14;

1,20% per i CCT 1° aprile 2001/2008, (codice titolo IT0003097109), cedola n. 9;

1,20% per i CCT 1° aprile 2002/2009, (codice titolo IT0003263115), cedola n. 7;

1,20% per i CCT 1° ottobre 2002/2009, (codice titolo IT0003384903), cedola n. 6.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 563.510.850,76 così ripartiti:

euro 120.329.250,76 per i CCT 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo IT0001263851);

euro 119.484.000,00 per i CCT 1° aprile 2001/2008 (codice titolo IT0003097109);

euro 158.937.600,00 per i CCT 1° aprile 2002/2009 (codice titolo IT0003263115);

euro 164.760.000,00 per i CCT 1° ottobre 2002/2009 (codice titolo IT0003384903),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore: CANNATA

05A03905

DECRETO 20 aprile 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 67.404 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 aprile 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentasei giorni con scadenza 21 dicembre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al

prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I buoni ordinari del Tesoro sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei buoni ordinari del Tesoro sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni ordinari del Tesoro assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei buoni ordinari del Tesoro che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 aprile 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai buoni ordinari del Tesoro è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04046

DECRETO 20 aprile 2005.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 67.404 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 aprile 2005, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantacinque giorni con scadenza 31 ottobre 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I buoni ordinari del Tesoro sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei buoni ordinari del Tesoro sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni ordinari del Tesoro assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei buoni ordinari del Tesoro che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 aprile 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei buoni ordinari del Tesoro semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai buoni ordinari del Tesoro è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04047

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Hyron piccola società cooperativa», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 31 dicembre 2002 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 ottobre 2002 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 ottobre 2002;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e dellA previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 2003, n. 55, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «HYRON piccola società cooperativa» con sede in Grosseto, via Aurelia Antica, 46/48, costituita in data 15 marzo 2000 - rogito notaio dott. Luciano Giorgetti - repertorio n. 9207 - registro società n. 9780/2000 - B.U.S.C. n. 1594/297405, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03632

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Usav», in Grosseto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 19 luglio 2003 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 30 giugno 2003 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 dicembre 1999;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*).

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2003, n. 255, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Usav» con sede in Grosseto via Bonghi, 11 costituita in data 14 settembre 1994 - rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini - repertorio n. 126021 - registro società n. 9794 - B.U.S.C. n. 1455/268941, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03633

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Alloggio», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'accertamento a seguito di diffida concluso in data 16 luglio 2003, l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 31 marzo 2003 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa in questione risale al 31 marzo 2003;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2003, n. 255, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «L'Alloggio» con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), via Turati 9, costituita in data 12 dicembre 1970 - rogito notaio dott. Germano Giorgetti - repertorio n. 28726 - reg. società n. 1703 - B.U.S.C. n. 743/113358, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2003

Il dirigente: BUONOMO

05A03634

DECRETO 7 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società Nuova Fase», in Castiglione della Pescaia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 15 luglio 2003 l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto che dalla situazione patrimoniale rilevata al 15 luglio 2003 non risultavano pendenze patrimoniali da definire;

Visto che la cooperativa non ha mai depositato i bilanci di esercizio;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 22 dicembre 2004 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 2003, n. 255, non ha sortito opposizione da parte ciascuno;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola società Nuova Fase» con sede in Castiglione della Pescaia, via Orione n. 2 costituita in data 9 marzo 2003 - rogito notaio dott. Roberto Baldassarri - repertorio n. 8924 - R.E.A. n. 109422 - B.U.S.C. n. 1614/308129, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Grosseto, 7 marzo 2005

Il dirigente: BUONOMO

05A03635

DECRETO 25 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventuno società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative sono conservate, in via transitoria, alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, codice civile che dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Accertato che le società cooperative di seguito elencate, si trovano nelle condizioni di cui al predetto art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, sono cancellate dal registro delle imprese c/o la Camera di commercio, industria e artigianato di Napoli:

1. Società cooperativa a r.l. «Palmese società cooperativa agricola» in liquidazione dal 12 ottobre 1999, con sede in Palma Campania (Napoli), costituita per rogito notaio G. Tortora in data 15 gennaio 1980, repertorio n. 76877, cidice fiscale n. 03140010632, numero Rea 323918;

2. Società cooperativa a r.l. «Albatros» in liquidazione dal 23 ottobre 1991, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita in data 1° ottobre 1986 per rogito notaio D. Maio, repertorio n. 18330, codice fiscale n. 05099920638, numero Rea 416975;

3. Società cooperativa «Auto - VIS Motor» a r.l. in liquidazione dal 15 giugno 1966, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Sivilia in data 31 gennaio 1964, repertorio n. 22204, codice fiscale mancante, numero Rea 230627;

4. Società cooperativa «La Neonata» a r.l. in liquidazione dal 15 dicembre 1964, con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito notaio V. Iazzetti in data 23 gennaio 1979, repertorio n. 73598, codice fiscale n. 01709440638, numero Rea 316265;

5. Società «Cooperativa agricola del sole» a r.l. in liquidazione dal 16 settembre 1993, con sede in Marigliano (Napoli) costituita per rogito notaio A. Gambardella in data 15 maggio 1978, repertorio n. 2106, codice fiscale n. 01553730639, numero Rea 311564;

6. Società cooperativa «XXIV Maggio» a r.l. in liquidazione dal 17 maggio 1973, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio L. Di Transo in data 24 maggio 1966, repertorio n. 30724, codice fiscale mancante, numero Rea 245470;

7. Società cooperativa «Isola d'Ischia» a r.l. in liquidazione dal 10 dicembre 1992, con sede in Ischia (Napoli), costituita per rogito notaio A. Albore in data 25 marzo 1987, repertorio n. 24980, codice fiscale n. 05301550637, numero Rea 425950;

8. Società cooperativa «Ninna ' O» a r.l. in liquidazione dal 16 maggio 1995, con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito notaio M. Diliegro in data 2 agosto 1977, codice fiscale n. 01384530638, nuero Rea 311605;

9. Società cooperativa «C.T.N. 2000» a r.l. in liquidazione dal 27 gennaio 1998, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio T. Olivieri in data 24 febbraio 1992, repertorio n. 75808, codice fiscale n. 06520290633, numero Rea 497393;

10. Società cooperativa «Lares II» a r.l. in liquidazione dal 12 settembre 1969, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Rungi in data 7 marzo 1965, repertorio n. 2627, codice fiscale mancante, numero Rea 232172;

11. Società cooperativa «Work and file processing» a r.l. in liquidazione dal 26 novembre 1996, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio M. Ferrara in data 10 gennaio 1991, repertorio n. 39351, codice fiscale n. 06278830630; numero Rea 498048;

12. Società cooperativa «Teleur telefonia europa» a r.l. in liquidazione dal 13 novembre 1995, con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito notaio L. Coppola in data 6 dicembre 1989, repertorio n. 36752, codice fiscale n. 06049210633, numero Rea 469886;

13. Società cooperativa «Embassy» a r.l. in liquidazione dal 4 dicembre 1995, con sede in S. Agnello (Napoli), costituita per rogito notaio U. De Cesare in data 2 marzo 1994 n. repertorio 52325, codice fiscale n. 02842381218, numero Rea 521783;

14. Società cooperativa a r.l. «Kennedy» in liquidazione dall'11 maggio 2001, con sede in Ercolano (Napoli), costituita per rogito notaio M. Colucci in data 6 dicembre 1985, repertorio n. 95572, codice fiscale n. 04861630632, numero Rea 408026;

15. Società cooperativa a r.l. «S.A.G.E.» in liquidazione dal 19 dicembre 1988, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio C. Tafuri in data 10 dicembre 1984, repertorio n. 98924, codice fiscale n. 04562220634, numero Rea 389941;

16. Società cooperativa «Costruire 2000» a r.l. in liquidazione dal 14 marzo 1986, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio A. Gambardella in data 5 luglio 1983, repertorio n. 15224, codice fiscale n. 04212250635, numero Rea 355309;

17. Società cooperativa «Orizzonte» a r.l. in liquidazione dal 29 dicembre 1997, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio F. Spagnuolo in data 27 gennaio 1994, repertorio n. 18550, codice fiscale n. 02880511213, numero Rea 523271;

18. Società cooperativa «La Pergola» a r.l. in liquidazione dal 23 ottobre 1992, con sede in Arzano (Napoli) costituita per rogito notaio M. Bianchi in data 21 febbraio 1975, repertorio n. 73659, codice fiscale n. 04031670633, numero Rea 295625;

19. Società cooperativa edilizia «Milde» a r.l. in liquidazione dal 28 luglio 1981, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Tafuri in data 7 luglio 1980, repertorio n. 76709, codice fiscale n. 03266360639, numero Rea 328256;

20. Società cooperativa «Hermitage» a r.l. in liquidazione dal 9 dicembre 1993, con sede in Napoli costituita per rogito notaio F. Tozzi in data 26 settembre 1975, repertorio n. 84029, codice fiscale n. 03506820632, numero Rea 297450;

21. Società cooperativa «C.A.M.E.R.» a r.l. in liquidazione dal 28 settembre 1989, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio L. Parisio in data 11 ottobre 1976, repertorio n. 52248, codice fiscale n. 01399700630, numero Rea 303074;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Napoli formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Napoli, 25 marzo 2005

Il direttore del servizio: MORANTE

05A03637

DECRETO 1° aprile 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base al quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro che le svolgono per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, il quale prevede che siano cancellate dal registro delle imprese, dall'autorità di vigilanza, le cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti e che per due anni consecutivi non hanno depositato bilanci d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali, dai quali emerge che le infrascritte cooperative si trovano ampiamente nelle condizioni di cui all'anzidetto articolo;

Decreta:

La cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile citato in premessa, delle cooperative sotto elencate:

1) I Creations piccola società cooperativa - società cooperativa a r.l. con sede in Forlì, costituita il 16 giugno 1999, inattiva, REA n. 284902, posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2823/288325;

2) Valesfa piccola società cooperativa - società cooperativa a r.l. con sede in Forlì, costituita il 27 agosto 1999, inattiva, REA n. 285386, posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2833/289236

Forlì, 1° aprile 2005

Il direttore provinciale: DALMONTE

05A03636

DECRETO 4 aprile 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «CO.R.T.ESE.» (Cooperativa regionale trasporti e servizi) Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminato il verbale ispettivo e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa è in liquidazione ordinaria e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo alla cancellazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2005, n. 46;

Decreta:

la cancellazione dal registro delle imprese di Pescara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, della società cooperativa di seguito elencata:

1) Coop. «CO.R.T.ESE. (Cooperativa regionale trasporti e servizi) società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio avv. De Cinque Germano in data 29 settembre 1987 - rep. n. 26757, codice fiscale n. 01184740684 - B.U.S.C. n. 1266/231300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A03639

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 6 aprile 2005.

Determinazione dei lotti di autorizzazioni preventive, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
E DI RADIODIFFUSIONE

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005), concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed, in particolare, l'art. 1, comma 212;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 22 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2005;

Considerato che l'art. 1, comma 212, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, assegna 30 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 1, comma 212, relativi agli apparati di utente per la trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet;

Considerato che l'art. 1 comma 1, del citato decreto 22 febbraio 2005, stabilisce il contributo nella misura di 50 euro per ciascun accesso, elevato ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti;

Considerato che i dati relativi alla popolazione residente sono riportati nella pubblicazione ISTAT «Popolazione e movimento anagrafico dei comuni, anno 2002», codice ISBN: 88-458-1137-9, del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'art. 1, comma 4, del citato decreto 22 febbraio 2005 prevede che, entro venti giorni dalla sua entrata in vigore, siano stabilite con apposito provvedimento ministeriale almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Interne;

Viste le comunicazioni con le quali sono stati richiesti, ad un campione rappresentativo di operatori di comunicazioni elettroniche, i dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet dal 1° novembre 2004 al 2 gennaio 2005;

Visti i dati di vendita comunicati dai citati operatori di comunicazioni elettroniche;

Considerato che, in base ai suddetti dati, è opportuno individuare cinque tipologie di lotti di autorizzazioni preventive al fine di tenere conto dei differenti volumi di vendita dei diversi operatori di comunicazioni elettroniche;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 212, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede il riconoscimento del contributo per i contratti di abbonamento al servi-

zio di accesso a larga banda ad Internet stipulati a partire dal 1° dicembre 2004 e che, pertanto, stante il criterio cronologico di riconoscimento dei contributi agli utenti, è opportuno prevedere che in fase di prima erogazione i lotti da assegnare siano riferiti ai contratti stipulati tra il 1° dicembre 2004 ed il 2 gennaio 2005 compresi;

Considerata l'opportunità, in relazione alla disponibilità dei fondi ed alla luce delle vigenti disposizioni contabili riguardanti la gestione dei contributi, di stabilire, per il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche, una prima liquidazione nella misura del 50 per cento dei contributi riconosciuti, liquidando il rimanente 50 per cento a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 8, del citato decreto 22 febbraio 2005;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 22 febbraio 2005 occorre, stabilire il formato elettronico del documento contenente i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda ad Internet e dell'operatore che fornisce il servizio stesso;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei lotti

1. Le tipologie dei lotti di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 22 febbraio 2005 sono così stabilite:

1) lotto A1 - relativo 40.000 contributi;

2) lotto B1 - relativo 10.000 contributi;

3) lotto C1 - relativo 2.000 contributi;

4) lotto D1 - relativo 500 contributi;

5) lotto E1 - relativo 100 contributi.

2. In fase di prima assegnazione i lotti di cui al comma 1 sono riferiti ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dal 1° dicembre 2004 al 2 gennaio 2005 compresi. Per eventuali successive assegnazioni le tipologie di cui al comma 1 sono modificate o confermate con provvedimento ministeriale in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi, ferma restando la facoltà degli operatori di comunicazioni elettroniche di richiederne la modifica con istanza debitamente documentata.

Art. 2.

Formato del documento elettronico

1. Il documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda ad Internet di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto 22 febbraio 2005, deve essere fornito al Ministero delle comunicazioni dai soggetti assegnatari dei lotti di autorizzazioni preventive secondo il formato stabilito nel documento «Formato del documento elettronico per il riscontro di un lotto di autorizzazioni preventive per i contributi larga banda 2005 ed istruzioni per la sua compilazione» pubblicato sul sito web del Ministero delle comunicazioni. Il suddetto documento su richiesta dell'operatore è reso disponibile anche su cd-rom.

2. L'assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive a ciascun operatore avviene mediante posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato dall'operatore medesimo ai sensi del successivo comma 4. Il messaggio di posta elettronica contiene in allegato un foglio elettronico costituente il lotto di autorizzazioni preventive predisposto ed assegnato dal Ministero delle comunicazioni per ogni singolo operatore e per ciascuna assegnazione con l'identificativo dell'operatore, il numero progressivo del lotto e le funzioni di controllo. Il lotto va compilato a cura dell'operatore assegnatario con i dati degli utenti destinatari del contributo, avendo cura che le funzioni di controllo automatico inserite nel lotto medesimo non segnalino errori e seguendo le istruzioni contenute nel documento di cui al comma 1 e pubblicate sul sito web del Ministero delle comunicazioni. I dati che, in sede di controllo da parte del Ministero delle comunicazioni, risultino affetti da errori, anche formali, non danno luogo al riconoscimento del contributo per il relativo contratto di abbonamento. È fatta, comunque, salva la possibilità per gli operatori di reinserire opportunamente corretti tali dati in un successivo lotto ove disponibile.

3. L'ammontare del contributo relativo a ciascun contratto (50 o 75 euro) viene calcolato automaticamente dalle funzioni di controllo del foglio elettronico considerando la tipologia del comune di attivazione del servizio per gli operatori di rete fissa e del comune di residenza dell'utente destinatario del contributo per gli operatori di rete mobile UMTS. L'elenco completo dei comuni italiani con il codice ISTAT, il prefisso del CLI e il CAP, ciascuno dei quali deve essere inserito nel lotto dall'operatore, e l'ammontare del relativo contributo, che è calcolato automaticamente dalle funzioni di controllo automatico di ciascun lotto, è pubblicato sul sito web del Ministero delle comunicazioni e su richiesta dell'operatore è reso disponibile su cd-rom.

4. Gli operatori di comunicazioni elettroniche, all'atto della richiesta di assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto 22 febbraio 2005, sono tenuti a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di consentire l'invio da parte del Ministero delle comunicazioni di tutte le comunicazioni relative alla gestione dei contributi oggetto di assegnazione, gli indicativi informatici (indirizzo IP statico e password) del proprio sistema informativo nonché le coordinate bancarie (ABI, CAB e CIN) e gli elementi identificativi necessari per il rimborso dei contributi corrisposti. In considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto 22 febbraio 2005 gli operatori di rete mobile UMTS

all'atto della richiesta di assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto 22 febbraio 2005, sono tenuti a fornire anche i profili tariffari dei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda che intendono inserire nel lotto.

5. La richiesta di assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive, comprensiva delle informazioni di cui al precedente comma, deve essere inoltrata a mezzo di raccomandata, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - Ufficio I - Piano 7º - Stanza n. 780 - viale America, 201 - Roma.

Art. 3.

Indirizzo di posta elettronica

1. Le comunicazioni che gli operatori di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 febbraio 2005, devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica che verrà comunicato a ciascun operatore dalla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni. Gli operatori sono tenuti a non divulgare a terzi l'indirizzo comunicato.

Art. 4.

Liquidazione dei contributi riconosciuti

1. Il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche dei contributi riconosciuti per il periodo di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è liquidato seguendo l'ordine cronologico di sottoscrizione dei contratti di abbonamento e secondo la disponbilità del fondo assegnato.

2. Nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 2 del citato decreto 22 febbraio 2005 è liquidato il 50 per cento dei contributi riconosciuti. Il rimanente 50 per cento è liquidato a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto 22 febbraio 2005.

3. Il numero definitivo dei beneficiari del contributo è reso noto all'operatore dopo il decorso dei centoventi giorni, come previsto dall'art. 2, comma 10, del citato decreto 22 febbraio 2005.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: TONDI

05A03728

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 aprile 2005.

Estensione del riconoscimento dell'organismo «RINA S.p.a.», in Genova, al sottosistema «Esercizio», ai sensi del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio europeo del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2001, di attuazione della direttiva 96/48/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 174 del 27 luglio 2004, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'ordine di servizio n. 50/DTT del 24 marzo 2003 terrestri con il quale sono state prorogate le attività del gruppo di lavoro per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001;

Visto il decreto dirigenziale del 5 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002 con il quale l'organismo «RINA S.p.a.» è stato riconosciuto idoneo a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità con riferimento ai sottosistemi di: controllo, comando e segnalamento; energia; infrastrutture; manutenzione; materiale rotabile;

Vista la nota del 30 marzo 2004 che attestava l'esito positivo della vigilanza sulle attività per le quali era stato autorizzato il RINA;

Vista l'istanza del 30 dicembre 2004, con la quale il predetto organismo ha chiesto di essere riconosciuto quale organismo abilitato a svolgere le procedure sopra citate anche con riferimento al sottosistema «Esercizio» previsto dalla direttiva 96/48/CE;

Considerato che le verifiche tecnico-amministrative hanno confermato il possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, anche per il sottosistema «Esercizio»

Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte da parte del «Gruppo di lavoro per

l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001» acquisita agli atti della direzione generale sistemi di trasporti ad impianti fissi con nota prot. 130(50)96/48 del 2 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «RINA S.p.a.», con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, è riconosciuto idoneo, in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati: «*a.* Esercizio».

Art. 2.

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali, ivi compreso le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni, come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo «RINA S.p.a.» al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarità da parte di «RINA S.p.a.» nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero del venire meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui «RINA S.p.a.» non ottempera, con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 4.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il capo Dipartimento: FUMERO

05A03729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Rimodulazione del programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione. (Deliberazione n. 78/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con la quale viene, fra l'altro, disposta la cessazione dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'Intervento straordinario e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99/2002), con la quale sono state approvate le linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione destinando un importo massimo di 51.645.000 euro per opere di completamento e/o ripristino, già avviate dall'Intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 133 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94/2003), con la quale è stato approvato il Piano di utilizzo di 110.941.000 euro, derivanti dalle economie realizzate dalla Gestione commissariale ex Agensud presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, su precedenti assegnazioni deliberate da questo Comitato per interventi nelle aree del Mezzogiorno, e di 51.645.000 euro derivanti dalla delibera n. 41/2002, a valere delle disponibilità complessive di 234.890.000 euro, di cui 72.304.000 euro finalizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, avanzata con nota n. 37979 del 2 dicembre 2004, di rimodulazione del suddetto Piano di utilizzo delle risorse finanziarie;

Delibera:

1. Sono annullati i tre progetti, dell'importo complessivo di 19.352.000 euro, di seguito elencati:

«Comprensorio sx Ofanto - Ristrutturazione e ammodernamento vasche di accumulo» per l'importo di 6.441.000 euro finanziato con fondi di cui alla deliberazione CIPE 41/2002;

«Recupero fluenze idriche bacini fiume Fortore in località Dragonara» per l'importo di 7.747.000 euro finanziato con le economie sulle leggi n. 341/95, n. 135/1997 e n. 208/1998;

«Recupero fluenze idriche torrenti Sente e Staina» per l'importo di 5.164.000 finanziato con le economie sulle leggi n. 341/1995, n. 135/1997 e n. 208/1998.

L'importo di 19.352.000 euro oltre a una parte dei 5.000.000 euro previsti per «accantonamento» sulla legge n. 178/2002, pari a 3.047.000 euro, e quindi l'importo complessivo di 22.399.000 euro, viene stornato a parziale copertura del progetto «Diga di Piano dei Limiti» dell'importo complessivo di 118.000.000 euro, inserito nel programma di opere irrigue del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico» la cui copertura finanziaria è prevista sui fondi indicati all'art. 4, commi 31 - 37, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il previsto intervento di completamento dell'impianto irriguo Apani (BR), dell'importo di 4.400.000 euro, è sostituito dall'intervento di «adeguamento funzionale sulle opere di captazione e adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto» dell'importo definitivo di 4.000.000 euro, con un'economia di 400.000 euro che viene accantonata.

3. È approvata l'integrazione del finanziamento del progetto «Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio del Garcia» 1° lotto, che passa dal costo originario di 23.240.000 euro a 30.273.000 euro, a valere sulle somme previste per «accantonamento».

4. È approvato il 1° stralcio - ristrutturazione e ammodernamento della rete irrigua in località Olivella-Cerrelli-Campolongo - nel Comune di Altavilla Silentina (SA), per l'importo di 6.072.000 euro, a cui si fa fronte utilizzando la somma per «Accantonamento».

5. È parte integrante della presente delibera l'allegato prospetto sinottico delle opere previste nel Programma nazionale irriguo e delle relative variazioni.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 321

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE IRRIGUO

CONSORZI DI BONIFICA	DELIBERA CIPE 19/12/2002, n. 133	IMPORTO (milioni di euro)	FONTI DI FINANZIAMENTO	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE
ABRUZZO				
C.B. OVEST	Progetto per la rimessa in efficienza dell'impianto irriguo del Fucino nei Comuni di Avezzano e Celano	8,352	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
	Totale Abruzzo	**8,352**		
BASILICATA				
C.B. Alta Val d'Agri	Vasca di accumulo di Missanello	9,810	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
	Totale Basilicata	**9,810**		
CALABRIA				
C.B. Valle Neto	Ristrutturazione e ammodernamento rete irrigua Bassa Valle del Neto IV stralcio	21,129	Deliberazione CIPE n. 41/2002	INVARIATO
C.B. Alli – Castella	Completamento opera di presa e vasca di demodulazione T. Simeri	5,165	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	INVARIATO
Dipartimento Agricoltura	Consolidamento spalla dx Traversa Tarsia	2,943	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	INVARIATO
	Totale Calabria	**29,237**		
MOLISE				
C.B. Piana di Venafro	Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo impianti irrigui consortili	5,000	Deliberazione CIPE n. 41/2002	INVARIATO
	Totale Molise	**5,000**		
PUGLIA				
C.B. Stornara e Tara	Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta	11,328	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia	Completamento impianto irriguo Apani	4,400	Deliberazione CIPE n. 41/2002	***Adeguamento funzionale delle opere di captazione e di adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto per l'importo di 4,000 ME***
	Accantonamento			**0,4 ME**

C.B. Capitanata	Comprensorio sx Ofanto – Ristrutturazione e ammodernamento vasche di accumulo	6,441	Deliberazione CIPE n. 41/2002	*Integrazione di M€ 22,399 finanziamento per la "Realizzazione dellaDiga di Piano dei limiti" inserita fra le opere infrastrutturali irrigue del "Programma nazionale idrico", ex art.4, comma 31 e segg. della L.350/2003*
C.B. Capitanata	Recupero fluenze idriche bacini Fiume Fortore in località Dragonara	7,747	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	
C.B. Capitanata	Recupero fluenze idriche sui torrenti Sente e Staina	5,164	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	
	Accantonamento	**3,047**	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	
	Accantonamento	**2,353**	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	DISPONIBILE
	Totale Puglia	**40,480**		
	SARDEGNA			
C. B. Sardegna Meridionale	Condotta di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada	11,000	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
C.B. Nurra	Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua	12,911	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
C.B. Oristanese	Riordino irriguo Distretti Zinnigas, Baratili Pauli Bingias Nord II lotto	6,800	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	INVARIATO
	Totale Sardegna	**30,711**		
	CAMPANIA			
C.B. Destra Sele	Ammodernamento e ristrutturazione impianto irriguo comprensoriale – V lotto	14,675	Deliberazione CIPE n. 41/2002	INVARIATO
C.B. Aurunco	Impianto irriguo di Monte S. Croce	11,001	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
C.B. Sannio Alifano	Irrigazione in destra Fiume Volturno – Completamento	4,157	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
C.B. Agro Sarnese-Nocerino	Irrigazione della Piana di Montoro e di Sarno S. Valentino Torio – Comprensorio di Montoro inferiore – 10^ lotto	4,441	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	INVARIATO
C.B. Velia per la Bonifica dell'Alento	Progetto integrato Alento – Utilizzazione ad uso promiscuo delle acque di Piano della Rocca – completamento schema idrico Alento – Rete irrigua II lotto	5,165	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	INVARIATO

	Accantonamento	6,072	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	***Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua in Comune di Altavilla Silentina - località Olivella - Cerrelli, Campolongo - I stralcio C.B. Sinistra Sele - Paestum***
Totale Campania		**45,511**		
SICILIA				
C. B. 1 Trapani	Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del Garcia – Zona 1/C – 1° stralcio	6,231	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	INVARIATO
C. B. 3 Agrigento	Interconnessione dei laghi "Prizzi-Gammauta-Castello" – Adduttore "San Carlo - Castello" per l'integrazione idrica del lago Castello con utilizzazione delle acque del fiume Sosio	21,588	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	INVARIATO
Sistema Lentini, Ogliastro, Simeto	Interconnessione sistemi idrici Salso, Simeto, Lentini e Ogliastro	3,928	Mutui concessi con la legge n. 178/2002	INVARIATO
C.B. 2 Palermo	Derivazionedel fiume Belice dx ed affluneti nel serbatoio di Garcia	23,240	Economie leggi nn. 341/95, 135/97 e 208/98	**Derivazione dal fiume Belice dx ed affluneti nel serbatoio di Garcia - I *stralcio*** ***Importo M€. 30,273***
	Accantonamento per maggiori occorenze	7,033		
Totale Sicilia		**62,020**		
Accantonamento per maggiori occorrenze		**3,769**		INVARIATO
TOTALE		**234,890**		

05A03642

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Assegnazione definitiva dell'importo di 140 milioni di euro a favore del settore ricerca (Punto 4.1.2 a delibera n. 17/2003). (Deliberazione n. 81/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 in cui si enuncia la strategia europea per il decennio nel settore della ricerca, strategia confermata in occasione dei successivi Consigli europei e, da ultimo, nel Consiglio europeo di Bruxelles del 20 - 21 marzo 2004;

Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per le regioni dell'Obiettivo 1 che, con riferimento al settore della ricerca, richiama la funzione strategica di connessione fra il sistema nazionale e il sistema regionale e indica fra gli obiettivi globali dell'asse «Risorse umane» la valorizzazione dei collegamenti fra sottosistema scientifico ed imprenditoriale;

Vista la deliberazione di questo Comitato 19 aprile 2002, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2002) di approvazione delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo;

Vista la deliberazione di questo Comitato 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) che, nel ripartire le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il 2003-2005, al punto 4.1.2 *a)* destina programmaticamente ad obiettivi di ricerca nel Mezzogiorno l'importo di 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative da individuare in partenariato fra i Ministeri dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e finanze e le regioni meridionali;

Vista la proposta del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, trasmessa con nota n. 166 del 13 ottobre 2004, concernente l'assegnazione definitiva del predetto importo di 140 milioni di euro, che recepisce i risultati del processo partenariale seguito con le regioni meridionali per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e che riporta in allegato le schede descrittive degli stessi interventi;

Considerata l'esigenza di rafforzare gli investimenti in ricerca sia in attuazione della strategia europea definita a Lisbona, sia per assicurare al Paese la capacità di competere sul piano internazionale recuperando l'attuale rilevante ritardo della spesa in ricerca dell'Italia rispetto ai livelli dell'Unione europea;

Ritenuto che la ricerca costituisca componente essenziale nella strategia di sviluppo del Mezzogiorno come fattore di crescita della competitività ed elemento di attrattività dell'area e che il consolidamento complessivo del sistema della ricerca italiana vada accompagnato da un'azione di riequilibrio territoriale che porti in linea con i valori europei la spesa per ricerca nell'area meridionale;

Ritenuto utile impiegare a tale scopo strumenti che favoriscano il radicamento sul territorio degli investimenti realizzati;

Ritenuto che lo strumento del distretto tecnologico, cui si fa riferimento nella citata proposta ministeriale, risponda a tale esigenza e sia in linea con alcune peculiarità del nostro sistema produttivo, favorendo la collaborazione tra ricerca e impresa e costituendo una modalità d'intervento particolarmente idonea ad assicurare una proficua collaborazione fra Stato e regioni;

Considerato che la realizzazione di distretti tecnologici è ritenuta dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca come una delle modalità di azione prioritarie e che lo stesso Ministero ha già avviato un programma per la realizzazione di distretti che ha portato alla sottoscrizione di numerosi protocolli d'intesa con le regioni interessate;

Tenuto conto delle differenze esistenti fra le varie regioni sia con riferimento alle caratteristiche strutturali dei sistemi regionali sia, più specificamente, al grado di maturazione di realtà distrettuali o pre- distrettuali;

Condiviso l'orientamento del Ministero proponente di destinare le risorse di cui alla presente delibera, in relazione alle diverse situazioni, al consolidamento dei distretti tecnologici esistenti, alla realizzazione, ove esistano le condizioni di partenza, delle attività necessarie al decollo di distretti emergenti, all'accrescimento del contenuto di conoscenza delle produzioni e del potenziamento dell'infrastruttura di ricerca in quelle aree in cui non siano ancora presenti le condizioni per la creazione di realtà distrettuali;

Considerato l'interesse manifestato dalle regioni all'attuazione degli interventi proposti, per la cui realizzazione sono previste rilevanti quote di cofinanziamento regionale;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

Delibera:

1. È approvata l'assegnazione definitiva dell'importo di 140 milioni di euro — già destinato programmaticamente al settore della ricerca nel Mezzogiomo con la delibera n. 17/2003 richiamata in premessa — per il finanziamento delle iniziative di seguito indicate, distinte per regione di localizzazione.

In migliaia di euro

Iniziative	Regioni	Costo complessivo	Assegnazione CIPE
1. Distretto tecnologico sulla sicurezza e qualità degli alimenti: azioni iniziali e preparatorie	Abruzzo	12.000	6.034
1. Distretto sulle tecnologie per la tutela dai rischi idrogeologici, sismici, climatologici; azioni iniziali e preparatorie	Basilicata	27.230	6.230
1. Distretto tecnologico della logistica e della trasformazione - Gioia Tauro: azioni iniziali e preparatorie	Calabria	23.662	11.812

Iniziative	Regioni	Costo complessivo	Assegnazione CIPE
2. Distretto tecnologico dei beni culturali - Crotone: azioni iniziali e preparatorie		15.000	5.450
1. Distretto tecnologico nel settore dell'ingegneria e dei materiali polimerici e composti e strutture	Campania	69.840	33.488
1. Distretto tecnologico Molise innovazione nell'agroindustria: azioni iniziali e preparatorie	Molise	6.000	3.626
1. Distretto tecnologico pugliese hitech nei settori delle Nanoscienze, Bioscienze, Infoscienze	Puglia	25.000	15.000
2. Distretto biotecnologico pugliese: azioni iniziali e preparatorie		10.000	6.000
3. Distretto meccatronico pugliese: azioni iniziali e preparatorie		3.000	1.960
1. Distretto tecnologico della biomedicina e delle tecnologie della salute (area di Pula - Cagliari): azioni iniziali e preparatorie	Sardegna	42.41	16.800
1. Distretto tecnologico Sicilia Micro e nanosistemi - Catania	Sicilia	16.300	8.500
2. Distretto tecnologico agrobio e pesca ecocompatibile: azioni iniziali e preparatorie		42.200	22.200
3. Distretto tecnologico sui trasporti navali commerciali e da diporto: azioni iniziali e preparatorie		14.900	2.900
	Totale . . .	307.543	140.000

Le specifiche azioni in cui si articola ciascuna iniziativa finanziata e i relativi costi e coperture complessivi sono riportati nelle schede allegate alla proposta del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di cui alle premesse.

2. Gli interventi finanziati saranno inseriti in Accordi di programma quadro nel settore ricerca da stipulare, entro 4 mesi dall'approvazione della presente delibera, fra i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, università e ricerca e le singole regioni.

3. L'attivazione dei finanziamenti assegnati con la presente delibera sarà subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse derivanti da altre fonti e idonee ad assicurare la copertura del costo dell'intervento.

4. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca informerà il CIPE, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate, sui risultati ottenuti, su eventuali problematiche attuative che ne ostacolino la realizzazione.

Raccomanda:

che i soggetti attuatori, nella definizione di dettaglio e nell'attuazione degli interventi finanziati con la presente delibera, si ispirino ai seguenti criteri:

ricercare la partecipazione di imprese e operatori finanziari alla gestione delle iniziative;

perseguire, anche attraverso organici collegamenti, l'apertura a forme di collaborazione nazionale e internazionale con strutture di eccellenza;

favorire l'attrazione di ricercatori di elevato livelli qualitativo, anche provenienti dall'estero.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 322

05A03643

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Salerno in data 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 18 marzo u.s. dell'ufficio ACI P.R.A. di Avellino, che ha segnalato che in pari data, a causa dello sciopero generale del pubblico impiego, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica di Salerno, con nota prot. n. 1604/05 del 13 aprile 2005, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 aprile 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A03787

DECRETO 14 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Avellino in data 18 marzo 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 21 marzo u.s. dell'Ufficio ACI PRA di Avellino, che ha segnalato che in data 18 marzo 2005, a causa dello sciopero generale del pubblico impiego, l'Ufficio era rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota protocollo n. 18/05 AC, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 aprile 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A03787-*bis*

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Crotone durante la giornata del 18 marzo 2005, a seguito della chiusura degli sportelli al pubblico.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni sindacali C.G.I.L.,

C.I.S.L. e U.I.L., il giorno 18 marzo 2005 l'Ufficio provinciale del pubblico registro di Crotone non ha funzionato per l'intera giornata.

La procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro ha rilasciato la prescritta autorizzazione in data 16 marzo 2005.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 7 aprile 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A03667

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 2934 del 18 marzo 2005, dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Agrigento, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato Ufficio, ubicato in via Mazzini n. 253, è da attribuire allo sciopero di tutto il personale assegnato ai predetti servizi;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 18 marzo 2005, il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Agrigento, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Mazzini n. 253.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

05A03785

DECRETO 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 9648 del 18 marzo 2005, dell'Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Trapani, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato Ufficio, ubicato in via Rubino n. 3, è da attribuire allo sciopero di tutto il personale assegnato ai predetti servizi;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 18 marzo 2005, il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Trapani, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Rubino n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

05A03786

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli art. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3039 del 22 marzo 2005 del Direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 9,20 alle ore 12,55 nel giorno 21 marzo 2005;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi catastali - tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, è dipeso da una mancanza di energia elettrica verificatasi in tutto lo stabile demaniale a causa di un'avaria alla cabina elettrica ASM che serve la zona dove è situato l'Ufficio provinciale di Brescia;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. 514 in data 31 marzo 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi catastali, compresi gli sportelli catastali ubicati nelle sezioni staccate di Breno e Salò, nel giorno 21 marzo 2005.

II presente decreto verrà ubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 aprile 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A03647

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2005.

Mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali Adrenalina Medacta Italia ed altri. (Determinazione n. 33).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco,

registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Medacta Italia S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società Medacta Italia S.r.l., con sede in via Giorgio Stephenson, 94, Milano, codice fiscale 00514240142 non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale Adrenalina Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030907012 - 1 fiala 0,5 mg/1 ml 1 ml;
A.I.C. n. 030907063 - 1 fiale 1 mg/1 ml 1 ml.

Medicinale Atropina solfato Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030908014 - fiala 0,5 mg/1 ml 1 ml;
A.I.C. n. 030908026 - fiala 1 mg/1 ml 1 ml.

Medicinale Calcio cloruro Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030909016 - fiala 500 mg/ 10 ml 10 ml;
A.I.C. n. 030909028 - fiala 1000 mg/10 ml 10 ml.

Medicinale Calcio e magnesio cloruro Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030910018 - 1 meq/ml fiala 1 ml;
A.I.C. n. 030910020 - 1 meq/ml fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030910032 - 1 meq/ml fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030910044 - 1 meq/ml fiala 10 ml;
A.I.C. n. 030910057 - 1 meq/ml fiala 20 ml.

Medicinale Calcio gluconato Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030911010 - 10% fiala 1 ml;
A.I.C. n. 030911022 - 10% fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030911034 - 10% fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030911046 - 10% fiala 10 ml;
A.I.C. n. 030911059 - 10% fiala 20 ml.

Medicinale Magnesio solfato Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030927014 - fiala 1 g/10 ml;
A.I.C. n. 030927026 - fiala 2 g/10 ml;
A.I.C. n. 030927038 - fiala 2,5 g/10 ml.

Medicinale Olio di vaselina sterile Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030931012 - fiala 10 ml.

Medicinale Polisalinica concentrata con potassio Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030933016 - formula 1 fiala 1 ml;
A.I.C. n. 030933028 - formula 1 fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030933030 - formula 1 fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030933042 - formula 1 fiala 10 ml;
A.I.C. n. 030933055 - formula 1 fiala 20 ml;
A.I.C. n. 030933067 - formula 2 fiala 1 ml;
A.I.C. n. 030933079 - formula 2 fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030933081 - formula 2 fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030933093 - formula 2 fiala 10 ml.

Medicinale Polisalinica concentrata senza potassio Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 029687011 - formula 3 fiala 1 ml;
A.I.C. n. 029687062 - formula 3 fiala 2 ml;
A.I.C. n. 029687112 - formula 3 fiala 5 ml;
A.I.C. n. 029687163 - formula 3 fiala 10 ml;
A.I.C. n. 029687213 - formula 3 fiala 20 ml.

Medicinale Potassio fosfato Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030935011 - 2 meq/ml fiala 1 ml;
A.I.C. n. 030935023 - 2 meq/ml fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030935035 - 2 meq/ml fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030935047- 2 meq/ml fiala 10 ml;
A.I.C. n. 030935050 - 2 meq/ml fiala 20 ml.

Medicinale Potassio lattato Medacta Italia:
Confezioni:
A.I.C. n. 030936013 - 2 meq/ml fiala 1 ml;
A.I.C. n. 030936025 - 2 meq/ml fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030936037 - 2 meq/ml fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030936049 - 2 meq/ml fiala 10 ml;
A.I.C. n. 030936052 - 2 meq/ml fiala 20 ml.

Medicinale Sodio e potassio bicarbonato Medacta Italia:
Confezioni
A.I.C. n. 030943017 - 2 meq/ml fiala 1 ml;
A.I.C. n. 030943029 - 2 meq/ml fiala 2 ml;
A.I.C. n. 030943031 - 2 meq/ml fiala 5 ml;
A.I.C. n. 030943043 - 2 meq/ml fiala 10 ml;
A.I.C. n. 030943056 - 2 meq/ml fiala 20 ml.

05A03730

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2005.

Revoca e nomina del commissario liquidatore della Sile S.p.a., in Roma.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 marzo 1981 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Sile S.p.a., con sede in Roma e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Lo Sardo;

Considerato che le condizioni di salute dell'avv. Lo Sardo hanno determinato la sua prolungata assenza dagli uffici della liquidazione ed impediscono il regolare svolgimento delle operazioni liquidatorie;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per far luogo alla cessazione delle funzioni di commissario liquidatore, attribuite all'avv. Lo Sardo con il decreto ministeriale richiamato in precedenza;

Revoca:

l'avv. Giuseppe Lo Sardo dall'incarico di commissario liquidatore della Sile S.p.a., attribuito con il decreto ministeriale del 28 marzo 1981.

Nomina:

il dott. Cosimo Damiano Totino, già coadiutore della procedura, commissario liquidatore della Sile S.p.a., con sede in Roma.

Al dott. Totino sarà corrisposto un compenso annuo lordo di € 6.327,23 oltre il rimborso delle spese effettivamente e legittimamente sostenute.

Roma, 29 marzo 2005

Il presidente: GIANNINI

05A03648

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 marzo 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni, di cui all'articolo 14, comma 1, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03. (Deliberazione n. 48/05).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 marzo 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: DPCM 31 ottobre 2002);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la delibera dell'Autorità 20 febbraio 2003, n. 13/03 (di seguito: delibera n. 13/03);

la delibera dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n. 138/03);

la delibera dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: delibera n. 90/04);

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del DPCM 31 ottobre 2002, con riferimento all'attività di vendita del gas, attribuisce all'Autorità il potere di «definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato»;

l'art. 1 della delibera n. 207/02 prevede che gli esercenti l'attività di vendita gas predispongano, accanto alle proprie, offerte contrattuali recanti condizioni economiche determinate in base ai criteri stabiliti dall'Autorità, da proporre agli utenti finali che non abbiano esercitato la facoltà, connessa alla qualifica di cliente idoneo, di stipulare nuovi contratti;

la delibera n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale ai clienti finali di cui al precedente alinea;

inoltre, l'art. 14, comma 1, della delibera n. 138/03 prevede la verifica, entro il 31 luglio 2005, del grado di concorrenza sul mercato dei clienti finali del gas, allo scopo di un'eventuale revoca o modifica degli obblighi previsti dall'art. 1 della delibera n. 207/02;

con la deliberazione n. 90/04, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore del gas naturale avviata con la delibera n. 13/03 (di seguito: istruttoria conoscitiva), evidenziando le criticità esistenti sotto il profilo concorrenziale;

Ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi e informazioni rispetto a quanto precedentemente accertato nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, al fine della formazione di provvedimenti di modifica o revoca delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, della delibera n. 138/03;

Delibera:

1) di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di revisione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03;

2) di attribuire la responsabilità del procedimento all'ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della direzione gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

3) di conferire mandato al responsabile del procedimento di acquisire dati, documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle relative associazioni di categoria;

4) di pubblicare la presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 24 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A03823

DELIBERAZIONE 24 marzo 2005.

Modificazione ed integrazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05. (Deliberazione n. 49/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 marzo 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 34/05);

il documento per la consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza <10 MVA e ≥ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni al documento per la consultazione pervenute all'Autorità;

Considerato che:

il documento per la consultazione prevedeva che il prezzo riconosciuto dai gestori di rete ai produttori che si avvalgono delle modalità di ritiro di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 fosse al netto dei costi amministrativi (gestione della convenzione, fatturazione, compensazioni di partite fisiche ed economiche con l'Acquirente unico) e di quelli gestionali sostenuti dai gestori di rete medesimi (contratti di dispacciamento, trasmissione, ecc.), come stabiliti dall'Autorità sulla base delle proposte formulate nell'ambito della consultazione;

nello spunto di consultazione S.8 è stato richiesto di proporre criteri per determinare i costi amministrativi sostenuti dai gestori di rete, tenuto conto delle rilevanti differenze di carico amministrativo e delle dimensioni dei diversi gestori (numero di impianti per ciascun gestore di rete, dimensione e produzione degli impianti, effetti scala nella gestione, ecc.);

la maggior parte delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione da parte dei produttori, e loro associazioni rappresentative, e dei grossisti ha proposto corrispettivi proporzionali alla quantità di energia elettrica ritirata dai gestori di rete, seppure con riferimento a valori unitari molto differenziati tra loro, mentre una impresa distributrice ha proposto di riconoscere un costo annuo fisso per impianto, quantificando il relativo ammontare;

l'art. 6 della deliberazione n. 34/05 prevede corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi e gestionali sostenuti, definendo, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità, un corrispettivo fisso per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale al controvalore dell'energia ritirata;

nel corso del seminario esplicativo sulla deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano il 14 marzo 2005 presso la Fast, sono stati segnalati casi di impianti con volumi di produzione annua elevati, per i quali la proporzionalità dei corrispettivi al controvalore dell'energia ritirata comporta oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi dei gestori di rete;

nel corso del medesimo seminario, oltre che in esito alla consultazione, alcuni soggetti hanno proposto che i costi amministrativi e gestionali da riconoscere ai gestori di rete non siano da porre a carico dei produttori ma della componente tariffaria A3;

Considerato inoltre che:

l'aggiornamento di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05 si applica ai soli prezzi minimi garantiti di cui all'art. 5, comma 5.1, lettera *a)*, previsti per i primi due milioni di kWh ritirati annualmente dal gestore di rete;

Ritenuto che:

sia opportuno prevedere un importo massimo per i corrispettivi annui di cui all'art. 6, comma 6.1, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione n. 34/05, per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, al fine di evitare, per i produttori titolari di impianti con volumi di produzione annua elevati, oneri eccessivi rispetto ai costi dell'attività amministrativa svolta dai gestori di rete;

i costi amministrativi e gestionali di cui all'art. 6 della deliberazione n. 34/05 non siano pertinenti con la componente tariffaria A3, anche perché il comma 41 della legge n. 239/04 comprende tipologie di impianto diverse dalle fonti rinnovabili e assimilate, cui la componente tariffaria A3 è riservata;

Delibera:

1. All'art. 6 della deliberazione n. 34/05, dopo il comma 6.1, sono aggiunti i seguenti commi:

«6.2 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera *a)*, per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.

6.3 Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera *b)*, per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro.».

2. All'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 34/05, le parole «I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1» sono sostituite da «I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera *a)*,».

3. Il presente provvedimento si applica a decorrere dalle medesime date di cui all'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 34/05.

4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 24 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A03822

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005), **coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5) **recante: «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale *connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani*, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale *interessato* sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui a comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pub-

blico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

3-bis. *Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.*

3-ter. *All'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria».*

4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, una anticipazione a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, per complessivi 650 milioni di euro, di cui, rispettivamente, per l'ammontare di 450 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.45 e per l'ammontare di 200 milioni di euro nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.48.

5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.

6. Per le specifiche esigenze connesse al mantenimento di elevati standard di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica, nell'ambito delle finalità di cui al comma 548 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle somme di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 549, della citata legge n. 311 del 2004. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

7. Per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della guardia di finanza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione, per l'anno 2005, di 20 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione relative al Corpo della guardia di finanza.

8. Il comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

9. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 564 ed a euro 413 per mille litri. *Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.*

Non trova applicazione l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, il gasolio usato come combustibile per il riscaldamento, indipendentemente dal tenore di zolfo, deve essere denaturato secondo la formula e le modalità stabilite dalla Agenzia delle dogane.

10. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, *di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposi-

zioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.

11. Agli oneri derivanti dal presentezione dei commi 2 e 4, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 148 e 549 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge finanziaria 2005):

«148. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato *B* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato *B* e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.».

«549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 febbraio 2002, n. 16:

«Art. 5 *(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporto di persone.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti; risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis.».*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, reca: «Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

— Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A04053

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 23 marzo 2005.

Reg. 2065/01 della Commissione europea - decreto ministeriale 14 gennaio 2005, modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2005 - denominazioni commerciali dei prodotti ittici - chiarimenti interpretativi.

Ministero della salute - D.G. Sanità pubblica veterinaria degli alimenti e nutrizionale - Ufficio IX - ROMA
Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato - ROMA
A tutte le Regioni - LORO SEDI
Comando generale delle capitanerie di porto - SEDE
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - ROMA
Comando generale della Guardia di Finanza - ROMA
Associazione nazionale comuni d'Italia (Anci) - ROMA
Associazioni professionali - LORO SEDI
Confcommercio - ROMA
F.A.I.D. - MILANO
AIPA - MILANO
Assoittica - ROMA
Coop Italia - BOLOGNA

Con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 10 febbraio 2005, si è proceduto a rettificare ed aggiornare l'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, sia per correggere alcuni errori materiali, sia per introdurre nuovi prodotti di interesse commerciale non precedentemente inclusi nell'elenco allegato al decreto ministeriale del 27 marzo 2002.

Con tale decreto era stata data applicazione al regolamento della Commissione europea n. 2065 del 22 ottobre 2001, per quanto concerneva l'informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'istituzione di un sistema di controllo dell'obbligo di rendere disponibili lungo ogni stadio del circuito di commercializzazione le predette informazioni nonché il regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie.

Con successivo decreto ministeriale del 17 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 1° marzo 2005 si è provveduto ad introdurre una norma transitoria per consentire alle imprese della filiera di adeguarsi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005.

Allo scopo di apportare il massimo di chiarezza e nell'intento di evitare dubbi interpretativi nonché una applicazione disomogenea nei diversi comparti del set-

tore ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione della portata della normativa.

Campo di applicazione

Come già comunicato con la circolare del 27 maggio 2002, n. 21329, il regolamento della Commissione europea 2065/2001 prescrive che la disciplina recante l'obbligo di informazioni ai consumatori si applica a tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine ed anche qualora tali prodotti siano offerti alla vendita in confezioni preimballate.

Le presentazioni cui si riferisce il cap. 3 della nomenclatura combinata comprendono oltre i prodotti ittici freschi, anche quelli refrigerati e congelati. Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della normativa in questione i prodotti che rientrano a pieno titolo nel capitolo 16 della nomenclatura combinata: si tratta dei prodotti totalmente «trasformati» (preparazioni e conserve di pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici preparati o conservati).

Ne consegue che il termine «trasformato» utilizzato nel decreto del 17 febbraio 2005 va riferito unicamente ai prodotti di cui al cap. 3 sopra citato, ancorché questi abbiano subito un trattamento che ne abbia parzialmente trasformato o modificato il loro stato originario (per esempio filettatura, spezzatura, tritatura.

Periodo transitorio

Come anticipato in esordio, il decreto del 14 gennaio 2005 così come modificato del decreto 17 febbraio 2005, prevede una norma transitoria secondo la quale le imprese della filiera dovranno adeguarsi alle nuove denominazioni commerciali, di cui all'elenco approvato, entro il termine di centottanta giorni dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Considerato che sul mercato o presso le imprese della filiera sono presenti prodotti confezionati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sembra opportuno consentirne la distribuzione e vendita, come pure per quelli che riportano una data di confezionamento che si situi all'interno del periodo transitorio di centottanta giorni.

Analogamente, alle stesse condizioni di cui sopra, lo stesso trattamento transitorio deve intendersi accordato anche alle scorte di imballaggi disponibili presso le imprese.

Roma, 23 marzo 2005

Il vice direttore generale per la pesca e l'acquacoltura
GIANNELLA

05A03624

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 aprile 2005, n. **11.**

Regg. Ce n. 1786/2003 e n. 382/2005. D.M. prot. n. D/99 del 15 marzo 2005. Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. cereali

Agli Assessorati regionali - Agricoltura

Agli Assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R. AGREA - ARTEA - AVEPA - Organismo pagatore regione Lombardia

Alle Organizzazioni professionali agricole Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL

Ai C.A.A. riconosciuti

All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi

All'Associazione sfarinatori italiani

1. PREMESSA

Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie hanno previsto l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle «imprese di trasformazione di foraggi» e degli «acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare».

La presente circolare definisce la procedura relativa al riconoscimento degli acquirenti e delle imprese di trasformazione di foraggi verdi da essiccare e/o foraggi essiccati al sole da macinare, secondo quanto indicato nei Registri CE n. 1786/2003 e 382/2005.

Per «impresa di trasformazione di foraggi», si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzature idonee a tale scopo, effettua la trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o più stabilimenti di trasformazione.

Per «acquirente di foraggi da essiccare o da macinare», si intende qualunque persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che abbia stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare per consegnarli successivamente alle imprese di trasformazione.

2. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il provvedimento di riconoscimento viene rilasciato dall'AG.E.A.

Le imprese di trasformazione e gli acquirenti, per ottenere il riconoscimento, devono presentare apposita domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo (Ufficio regionale competente) dove ricade la sede legale dell'impresa stessa secondo il fac-simile riportato di cui negli allegati 1 e 2.

La domanda deve pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo corredata dalla documentazione necessaria entro il 15 marzo, prima dell'inizio della campagna. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà far pervenire all'AG.E.A. entro e non oltre il 25 marzo la domanda corredata del verbale di accertamento (allegato 3) e della relazione conclusiva (allegato 4).

Se il numero di domande di riconoscimento pervenute fosse elevato, l'Ufficio regionale delegato al controllo, qualora ritenesse di non poter rispettare la scadenza del 25 marzo, sarà tenuto a darne comunicazione all'AG.E.A. entro e non oltre il 18 marzo. Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la scadenza sopraindicata, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, l'AG.E.A. può accogliere la domanda di riconoscimento oltre la data di scadenza sopra indicata (15 marzo), ma non oltre il 31 marzo di ciascuna campagna, per poter essere in grado di rilasciare il riconoscimento non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data della decisione medesima, l'impresa di trasformazione è provvisoriamente riconosciuta.

Il riconoscimento è concesso dall'AG.E.A. definitivamente solo dopo il parere favorevole della Commissione CE. In caso contrario il riconoscimento provvisorio, all'impresa di trasformazione o all'acquirente di foraggi, è revocato.

In caso di revoca del riconoscimento, le imprese di trasformazione non potranno continuare l'attività di trasformazione ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, mentre gli acquirenti non potranno continuare a stipulare contratti con i produttori.

L'Ufficio regionale delegato al controllo è tenuto a comunicare ad AG.E.A. entro il 5 aprile l'elenco delle imprese che hanno presentato domanda di riconoscimento tra il 16 marzo e il 31 marzo di ciascuna campagna.

3. ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE

3.1. Imprese di trasformazione che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese di trasformazione devono far pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio, nei termini sopraindicati, la seguente documentazione:

domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo, su carta intestata dell'impresa, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nella stessa, l'impresa di trasformazione si impegna:

a redigere regolare contabilità prevista dalle imprese;

a tenere separati i foraggi e gli altri disidratati dai i foraggi essiccati al sole ed in tal senso ad eseguire le lavorazione in locali distinti ed a immagazzinare i foraggi ottenuti da queste due lavorazioni in luoghi diversi;

a non miscelare tra loro, all'interno dell'impresa, i foraggi disidratati ed i foraggi essiccati al sole;

a tenere separati dai foraggi disidratati e dai foraggi essiccati al sole, sia nella lavorazione che nell'immagazzinamento i prodotti derivati da eventuali altri tipi di lavorazione;

a redigere e tenere specifica contabilità di materia:

registri di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato secco;

registri di carico scarico di sostanze leganti o aggiunte (nel caso della lavorazione di miscele);

a redigere registri, come sopraindicati, per prodotti in deposito appartenenti ad altre imprese;

a comunicare all'autorità competente le variazioni di uno o più degli elementi sopraesposti nel termine di dieci giorni della variazione medesima al fine di ottenere la conferma del riconoscimento;

a presentare all'AGEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula, per il tramite dell'Ufficio regionale, i contratti stipulati con i produttori e le dichiarazioni di consegna redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna;

a presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente;

atto costitutivo e lo statuto aggiornati in copia;

atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato;

planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi

all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'indicazione precisa dei luoghi che servono all'immissione dei prodotti da trasformare e dei luoghi destinati all'uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione i dei prodotti finiti, nonché degli impianti per la trasformazione;

descrizione degli impianti tecnici per la trasformazione quali i macchinari per la pesatura, forni per la disidratazione, dei macchinari per la macinazione e degli impianti per la fabbricazione di concentrati di proteine;

elenco delle aggiunte che saranno addizionate prima o durante il processo di disidratazione nonché elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti;

indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento;

certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.2. Imprese di trasformazione precedentemente riconosciute.

L'AG.E.A., al fine di comunicare alla Commissione europea entro il 31 maggio di ciascuna campagna il numero di nuovi riconoscimenti, di riconoscimenti ritirati e riconoscimenti provvisori richiederà alle imprese di trasformazione, per il primo anno di applicazione della nuova normativa comunitaria, copia della documentazione sulla base della quale è stato rilasciato il riconoscimento.

A tal fine le imprese di trasformazione già riconosciute, e che intendono continuare ad operare nell'ambito della nuova normativa comunitaria e nazionale, sono tenute ad inviare nuovamente all'AG.E.A. nei termini comunicati dalla stessa Amministrazione alle singole imprese, la documentazione sulla base della quale hanno ottenuto il riconoscimento:

atto costitutivo e statuto aggiornati in copia;

atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato;

planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione, con l'indicazione precisa dei luoghi che servono all'immissione dei prodotti da trasformare e dei luoghi destinati all'uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione i dei prodotti finiti, nonché degli impianti per la trasformazione;

descrizione degli impianti tecnici per la trasformazione quali i macchinari per la pesatura, i forni per la disidratazione, dei macchinari per la macinazione e degli impianti per la fabbricazione di concentrati di proteine;

indicazione della capacità di evaporazione oraria e della temperatura di funzionamento;

certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.2.1. Imprese di trasformazione riconosciute e che abbiano mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative.

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione, già riconosciuta, abbia mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative sulla base delle quali è stato rilasciato e/o confermato il riconoscimento, deve inoltrare una comunicazione, all'Ufficio regionale delegato al controllo, che attesti la permanenza delle condizioni previste e già verificate. L'Ufficio regionale delegato al controllo, sarà tenuto a confermare all'AG.E.A, quanto dichiarato dall'impresa di trasformazione, trasmettendo inoltre copia della comunicazione unitamente alla prima domanda di aiuto di ciascuna campagna.

3.2.2. Imprese di trasformazione riconosciute che apportano variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative.

Le imprese di trasformazione già riconosciute, che apportino all'inizio o durante la campagna variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative (nelle strutture immobiliari e/o nei macchinari e/o nella posizione giuridica), sulla base delle quali è stato rilasciato e/o confermato il riconoscimento, sono tenute:

nel caso di variazioni già effettuate, ad evidenziare le modifiche nella comunicazione da allegare alla documentazione nuovamente richiesta dall'AG.E.A., sulla base della quale hanno ottenuto il riconoscimento;

nel caso di variazioni da apportare, a presentare richiesta di variazione all'Ufficio regionale delegato al controllo specificando le modifiche. Copia della richiesta di variazione, unitamente alla documentazione sulla base della quale è stato rilasciato il riconoscimento, dovrà essere trasmessa all'AG.E.A.

L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo la verifica in loco e le istruttorie di rito, invierà all'AG.E.A. la documentazione completa, unitamente ad una relazione conclusiva, al fine della conferma o della revoca del riconoscimento.

Si evidenzia che nel caso in cui le imprese, nel corso della campagna, abbiano necessità di utilizzare per la lavorazione dei foraggi essiccati al sole, l'impianto

impiegato per la trasformazione dei foraggi verdi, o viceversa, dovranno darne comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i controlli del caso, ne darà tempestivamente comunicazione all'AG.E.A.

4. Adempimenti degli acquirenti

4.1. Acquirenti che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento.

Al fine di ottenere il riconoscimento, gli acquirenti devono far pervenire la domanda all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo dove ricade la sede legale dell'impresa stessa (Ufficio regionale competente).

La domanda deve pervenire entro il 15 marzo precedente l'inizio della campagna.

L'Ufficio regionale delegato al controllo provvederà a far pervenire la domanda all'AG.E.A. entro il 25 marzo.

La domanda, redatta su carta intestata, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - dovrà contenere gli impegni a:

presentare all'AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale, entro il 15 del mese successivo alla data di stipula i contratti con i produttori e le dichiarazioni di consegna e redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna;

presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente;

tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare;

mettere a disposizione dell'autorità competente e dell'AG.E.A. la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie.

Nel caso in cui «l'acquirente di foraggi da essiccare» o «da macinare» sia in possesso di uno o più magazzini per lo stoccaggio dei foraggi acquistati dovrà evidenziarlo nella domanda di riconoscimento.

4.2. Acquirenti già riconosciuti e che proseguono la propria attività.

L'acquirente dovrà far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile), una comunicazione nella quale si dichiari la prosecuzione della propria attività, già precedentemente riconosciuta. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile.

Tuttavia, per il primo anno di applicazione della nuova normativa comunitaria, il termine di presentazione di tale comunicazione da parte dell'acquirente è fissato al 30 aprile 2005.

In assenza di quanto sopraindicato,l'AG.E.A considera sospeso il riconoscimento precedentemente rilasciato.

4.3. Acquirenti già riconosciuti e che non proseguono la propria attività.

L'acquirente che non intenda proseguire la propria attività, dovrà far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile), una comunicazione dove si dichiari tale circostanza. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile.

5. Adempimenti all'Ufficio regionale delegato al controllo

L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento corredata di tutta la documentazione richiesta, è tenuto ad accertare:

per «le imprese di trasformazione di foraggi» i seguenti requisiti:

il possesso (proprietà, affitto, comodato, altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità) di uno stabilimento idoneo;

la gestione in nome o per conto proprio di uno stabilimento idoneo alla trasformazione, che comporti la responsabilità di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa;

l'essere nel pieno e libero esercizio della propria attività.

Inoltre, l'Ufficio regionale delegato al controllo è tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a:

presentare all'AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale, i contratti e le dichiarazioni di consegna entro il 15 del mese successivo alla data di stipula (redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna);

presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente;

tenere l'elenco degli additivi aggiunti prima o durante il processo di distribuzione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonché l'elenco dei prodotti finiti;

tenere una registrazione specifica nella contabilità di magazzino: deve consentire di verificare giornalmente i quantitativi di prodotti passati in lavorazione, che entrano per essere disidratati o macinati, i quantitativi e le percentuali dei componenti in caso di miscele di leganti o di qualsiasi altra aggiunta eventualmente utilizzata nella fabbricazione; inoltre per i foraggi essiccati, ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa riconosciuta l'evidente distinzione dei quantitativi rispetto a quelli dei foraggi per i quali è richiesto il premio;

comunicare all'Ufficio regionale delegato al controllo, entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione, della eventuale necessità di utilizzare lo stesso impianto per la lavorazione di foraggi verdi e secchi, affinché possano essere attuate le verifiche del caso, ed inoltrare la tempestiva comunicazione all'AG.E.A., con allegata relazione scritta;

rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente.

Inoltre, l'Ufficio regionale delegato al controllo ai fini del riconoscimento delle imprese di trasformazione effettuerà il sopralluogo presso le stesse per l'accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi.

Il sopralluogo sarà formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 3).

Il Responsabile dell'Ufficio regionale delegato al controllo avrà cura di sottoscrivere la relazione (allegato 4) nella quale propone all'AG.E.A il rilascio del riconoscimento sulla base dell'esito dell'istruttoria.

Si ricorda che la domanda depositata dall'impresa, corredata dalla documentazione richiesta, dal verbale di accertamento e dalla relazione, dovrà pervenire all'AG.E.A nei termini precedentemente indicati;

per gli «acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare» è tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a:

fornire adeguate garanzie sul piano finanziario inerenti alla capacità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa;

presentare all'AGEA, per il tramite dell'Ufficio regionale, i contratti e le dichiarazioni di consegna entro il 15 del mese successivo alla data di stipula (redatti per iscritto almeno due giorni prima della data di consegna);

a presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente;

tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare;

mettere a disposizione dell'autorità competente e dell'AG.E.A. la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie.

L'Ufficio regionale delegato al controllo nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, verificherà quanto dichiarato dall'acquirente, comunicando l'esito delle proprie verifiche ad AG.E.A., che emetterà i relativi provvedimenti di accoglimento o diniego, motivati sulla base di tali comunicazioni.

L'Ufficio regionale delegato al controllo è tenuto, nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, a verificare se le condizioni per le quali è stato rilasciato il riconoscimento siano rimaste invariate, sia per le imprese di trasformazione riconosciute che per gli acquirenti riconosciuti.

6. DEFINIZIONE DI STABILIMENTO IDONEO ALLA TRASFORMAZIONE DI FORAGGI

Per stabilimento idoneo alla trasformazione si intende l'insieme degli impianti tecnici adeguati alla:

a) pesatura del foraggio da trasformare (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);

b) disidratazione di foraggio verde utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:

temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 250 ºC (tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110 ºC che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non è fatto obbligo di conformità a tale requisito);

durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore;

in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad 1 metro;

c) macinazione di foraggi essiccati al sole;

d) macinazione di foraggi disidratati;

e) fabbricazione di pellets;

f) fabbricazione di concentrati proteici.

Pertanto lo stabilimento deve essere dotato, conformemente alle proprie linee di processo di:

dispositivo di controllo locale atto a rilevare la temperatura dell'aria all'entrata nel processo di disidratazione dei foraggi verdi, dotato di un strumento di registrazione del dato su carta e/o su supporto magnetico;

magazzini di stoccaggio (silos e capannoni) atti alla conservazione dei foraggi verdi, essiccati al sole, trasformati;

pese certificate;

essiccatoi a tunnel, a griglia, o di altra natura;

molini di macinazione;

sfibratici di balle di fieno;

presse per balloni;

presse pellettatrici;

e di tutte quelle apparecchiature e strumenti necessari per garantire la funzionalità dell'impianto di trasformazione.

Nell'osservanza delle condizioni stabilite dalle norme comunitarie, l'aiuto è concesso anche nel caso di impiego di una unità mobile di disidratazione, previo riconoscimento da parte dell'AG.E.A., del luogo di deposito all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione.

7. VERBALE DI ACCERTAMENTO

L'Ufficio regionale delegato al controllo che effettua il sopralluogo presso l'impresa di trasformazione, finalizzato al rilascio del riconoscimento, verifica in particolare:

la descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione;

l'indicazione dei luoghi che servono per l'ammissione dei prodotti da trasformare e quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati;

l'indicazione dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti nonché distinguendo i magazzini di deposito per i foraggi da disidratare e quelli essiccati al sole, nonché dei luoghi dove avviene il processo di trasformazione;

la descrizione delle linee di processo e degli impianti tecnici (per la disidratazione e per la macinazione) predisposti ai fine della trasformazione dei foraggi;

l'indicazione degli impianti per la:

pesatura;

disidratazione di foraggi freschi;

macinazione dei foraggi essiccati al sole;

fabbricazione di concentrati di proteine;

l'indicazione delle tipologie degli additivi che saranno aggiunti prima o durante il processo di distribuzione, delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonché l'elenco dei prodotti fini.

Il sopralluogo sarà formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 3).

L'Ufficio regionale delegato al controllo dovrà, inoltre, comunicare all'AG.E.A. di aver visionato e vidimato i registri della contabilità di magazzino.

Nel caso in cui l'Ufficio regionale delegato al controllo, durante l'esecuzione delle verifiche di rito, rilevi sostanziali variazioni tecniche (linee di processo, macchinari, negli stoccaggi, ecc.) e/o giuridiche (ragione sociale), rispetto alle caratteristiche approvate con il riconoscimento, comunica tale circostanza all'AG.E.A. la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma del decreto ministeriale Prot. n. D/99 del 15 marzo 2005, può revocare il riconoscimento.

8. ADEMPIMENTI DELL'AG.E.A.

L'AG.E.A., dopo aver ricevuto tramite l'Ufficio regionale delegato al controllo, nei termini precedentemente indicati, la domanda di riconoscimento (che nel caso dell'imprese di trasformazione sarà corredata della documentazione prevista, del verbale di accertamento e della della relazione dell'Ufficio regionale delegato), a fronte dell'istruttoria che prevede la verifica dell'esistenza della documentazione, del verbale e della relazione con esiti positivi, rilascia il riconoscimento alle imprese di trasformazione e agli acquirenti che hanno soddisfatto i requisiti, come indicato nei regolamenti comunitari, attribuendo loro un numero identificativo.

Si ricorda che l'AG.E.A. si riserva di predisporre, in qualunque momento, ulteriori verifiche rispetto al riconoscimento precedentemente concesso.

L'AG.E.A. comunica alle singole imprese di trasformazione riconosciute ed ai singoli acquirenti riconosciuti il termine per la nuova presentazione della documentazione sulla base della quale è stato rilasciato il riconoscimento.

L'AG.E.A. procederà alla verifica delle comunicazioni e della documentazione inviata dalle imprese di trasformazione e dagli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare al fine di comunicare alla Commissione europea entro il 31 maggio il numero di nuovi riconoscimenti, di riconoscimenti ritirati e riconoscimenti provvisori.

Qualora una impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi non osservino una o più condizioni od impegni previsti dai regolamenti comunitari, e ove si constati che la contabilità di magazzino non soddisfi le condizioni di cui all'art. 12 del Reg. (CE) n. 382/2005, oppure non sia possibile, all'atto dei controlli, accertare la corrispondenza tra la contabilità di magazzino, contabilità finanziaria e documenti giustificativi, all'impresa di trasformazione è imposta una riduzione di una entità compresa tra il 10% e il 30% dell'aiuto richiesto per la campagna in corso, in funzione della gravità dell'inadempienza constatata.

Qualora, l'AG.E.A. verifichi che una impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi non osservi una o più condizioni od impegni previsti dai regolamenti comunitari e nei due anni successivi alla prima constatazione vengano nuovamente accertate le stesse irregolarità, procederà alla revoca del riconoscimento precedentemente accordato, per un periodo minimo di una campagna ad un massimo di tre campagne.

Fatto salvo quanto sopra, qualora cessino di essere soddisfatte una o più condizioni per il riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6 del Reg.(CE) 382/2005, l'AG.E.A. revoca il riconoscimento, a meno che l'impresa di trasformazione o l'acquirente di foraggi si facciano parte diligente entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema per adempiere nuovamente alle suddette condizioni.

Roma, 6 aprile 2005

Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI

ALLEGATO 1

All'**AG.E.A.**
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Ufficio Pac seminativi e foraggi
Via Torino, 45
00184 Roma

Ufficio regionale delegato al controllo
Indirizzo
....

Oggetto: Richiesta di certificato di riconoscimento dell'attività di **trasformatore di foraggi** da essiccare (Regg. CE n.1786/2003 e n.382/2005)

Il sottoscritto ....
Nato a .... il ....
nella qualità di ....
dell'impresa di trasformazione .... p.IVA...........................
con sede legale in .... prov. ....
via .... n.ro ....
tel .... fax .... e-mail ....
e stabilimento sito in .... Prov. ....
via .... n.ro ....

in conformità a quanto previsto dai Regg. CE n.1786/2003 e n.382/2005,

CHIEDE

Il riconoscimento per l'esercizio dell'attività di disidratazione / lavorazione di essiccati al sole per i prodotti individuati nell'art. 1 del Reg. CE n.1786/2003.
A tal fine il sottoscritto dichiara di possedere:

Locali e manufatti destinati all'immagazzinamento	n.ro	superficie m2	altezza, disponib., m	Dens. media Kg/m3	Capacità totale ton.
a) capannoni per deposito per foraggi essiccati al sole					
b) capannoni per foraggi disidratati lavorati					
c) silos per foraggi disidratati in pellets					
d) capannone per foraggi essiccati al sole macinati					
e) silos per foraggi essiccati al sole macinati					

f) Uffici nel recinto di stabilimento Si No

Strumenti di misurazione	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
g) pesa a ponte			

Impianto di disidratazione foraggi	n.ro	in funzionamento
a) essiccatoi, numero		

b) dati di processo	per singolo essiccatoio (B)	totale in funz.contemporaneo (A)*(B)
- capacità evaporativa, litri/h		
- potenza installata, Kw		
- temperatura di esercizio min. °C		
- temperatura di esercizio max. °C		
- durata di essiccamento, minuti		

c) Strumenti di misurazione
presenza registratore della temperatura

Si No

firma ....

- gas metano	Si	No	
- biomasse	Si	No	
- gasolio	Si	No	
- combustibili solidi	Si	No	
- altro	Si	No	

Impianto per la macinazione dei foraggi disidratati	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità, operativa ton/h
a) mulini di macinazione				
b) presse pellettizzatrici				
c) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
d) pesa di processo			

Impianto per la macinazione dei foraggi essiccati al sole	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità, operativa ton/h
a) sfibratrice balle fieno				
b) mulini di macinazione				
c) presse pellettizzatrici				
d) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
e) pesa di processo			

Elenco delle aggiunte eventualmente utilizzate e dei prodotti finiti:

....

....

Dichiara di impegnarsi:
a) a redigere regolare contabilità prevista per le imprese
b) a tenere separati i foraggi e gli altri prodotti disidratati, i foraggi essiccati al sole, nonché i prodotti di altri tipi di lavorazione;
c) a non miscelare tra loro, all'interno dell'impresa, i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole;
d) a tenere separati dai foraggi disidratati e dai foraggi essiccati al sole, sia nella lavorazione che nell'immagazzinamento, i prodotti derivati da eventuali altri tipi di lavorazione;
e) a redigere e tenere specifica contabilità di materie tramite:
- Registri di carico e scarico di prodotto allo stato verde
- Registri di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato secco
- Registri di carico e scarico di materie utilizzate come legante o aggiunta (nel caso di lavorazione di miscele)
f) a redigere Registri come sopra indicato per prodotti in deposito appartenenti ad altre imprese
g) a comunicare alla autorità di controllo competente le variazioni di uno o più elementi di cui sopra entro 10 giorni dalla variazione medesima al fine di ottenere la conferma del riconoscimento
h) a presentare ad AGEA tramite l'ufficio regionale competente, entro il 15 del mese successivo alla data di stipula, i contratti stipulati con i produttori e le dichiarazioni di consegna redatti per iscritto almeno 2 giorni prima della data di consegna;
i) a presentare ad AGEA tramite l'ufficio regionale competente, entro il 15 del mese successivo alla data di stipula, l'elenco dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna;
l) a rispettare le condizioni previste dalle norme vigenti nel settore

Dichiara inoltre di essere consapevole di perdere il riconoscimento per un periodo da determinarsi dalla Autorità competente, nel caso in cui fossero accertate mancanze relative alle condizioni sopra esposte.

Si allegano:
a) pianta planimetrica aggiornata
b) i seguenti documenti legali:
- atto costitutivo e statuto
- certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella della consegna della richiesta o dichiarazione sostitutiva

Luogo.......................... Data ....

Firma e timbro

ALLEGATO 2

All'**AG.E.A.**
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Ufficio Pac seminativi e foraggi
Via Torino, 45
00184 Roma

All' Ufficio regionale delegato al controllo
Indirizzo
....

Oggetto: Richiesta di riconoscimento quale intermediario **acquirente di foraggi da essiccare**
(Regg. CE n.1786/2003 e n.382/2005)
In relazione alla vigente normativa comunitaria che consente alle imprese di trasformazione di foraggi l'approvvigionamento presso intermediari che abbiano concluso contratti con i produttori,
Il sottoscritto ....
Nato a .... il ....
nella qualità di ....
residente in .... prov. ....
via .... n.ro ....
tel .... fax .... e-mail ....
Codice Fiscale .... Partita IVA ....
via .... n.ro ....
in possesso della licenza per il commercio di prodotti agricoli rilasciata in data ....
dal ....
ed iscritto alla Camera di Commercio di ....
numero di registro: ....

CHIEDE

di assumere la qualifica di Acquirente Riconosciuto di cui all'art. 10 lettera C 3° trattino del Reg. CE 1786/2003 e art.2 punto 3) del Reg. CE 382/2005.
A tal fine il sottoscritto, in ottemperanza ai regolamenti sopra citati, si impegna in particolare:
a) a fornire adeguate garanzie sul piano finanziario;
b) a presentare ad AGEA tramite l'ufficio regionale competente, entro il 15 del mese successivo alla data di stipula i contratti stipulati con i produttori redatti per iscritto almeno 2 giorni prima della data di consegna;
c) a presentare ad AGEA tramite l'ufficio regionale competente, entro il 15 del mese successivo alla data di stipula l'elenco dei contratti stipulati con i produttori;
d) a tenere apposito registro nel quale saranno indicati i quantitativi di foraggi acquistati giornalmente da ciascun produttore e venduti a ciascuna impresa di trasformazione;
e) a mettere la propria contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale) a disposizione dell'Ufficio regionale delegato al controllo;
f) ad agevolare le operazioni di controllo.

Luogo____________________- Data ____________

Firma e timbro..

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Riconoscimento Imprese di trasformazione di foraggi

Regg. CE n.1786/2003 e n.382/2005

Premesso che le normative su citate prevedono che le imprese di trasformazione dei foraggi debbano essere riconosciute per potere beneficiare degli aiuti comunitari,

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data [ ] prot. [ ]

si procede alla verifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

1. DATI IDENTIFICATIVI

Organismo di controllo

Regione [ ]

Ufficio [ ]

Funzionari incaricati [ ]

[ ]

Ordine di missione [ ]

Data dell'accertamento [ ]

Luogo dell'accertamento

Indirizzo [ ]

Comune [ ]

Dati identificativi dell'impresa di trasformazione

Ragione sociale o nominativo [ ]

Cod. Fisc. [ ] P.IVA [ ]

Indirizzo [ ] Prov. [ ] Cap [ ]

Comune [ ] Cod. Istat [ ]

Telefono [ ] [ ] Fax [ ] [ ] e-mail [ ]

Prefisso Numero Prefisso Numero

Dati identificativi del rappresentante dell'impresa

Cognome e Nome [ ]

Qualifica [ ]

Documento d'identità [ ]

Luogo e Data

....

Sottoscrizione del rappresentante dell'impresa e timbro

....

Sottoscrizione dei funzionari incaricati del controllo

....

....

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

VERBALE DI ACCERTAMENTO
Riconoscimento Imprese di trasformazione di foraggi

2.Verifica dalla planimetria dell'impresa di trasformazione

Planimetria (presenza)	Si	No	Planimetria (esame)	Si	No

Verifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto

3.Locali e manufatti destinati all'immagazzinamento	n.ro	superficie m2	altezza, disponib., m	Dens. media Kg/m3	Capacità totale ton.
a) capannoni per deposito per foraggi essiccati al sole					
b) capannoni per foraggi disidratati lavorati					
c) silos per foraggi disidratati in pellets					
d) capannone per foraggi essiccati al sole macinati					
e) silos per foraggi essiccati al sole macinati					

f) Presenza uffici nel recinto di stabilimento	Si	No

4.Strumenti di misurazione	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
g) pesa a ponte			

5.Impianto di disidratazione foraggi	n.ro	in funzionamento contemporaneo (A)
a) essiccatoi, numero		

b) dati di processo	per singolo essiccatoio (B)	totale in funz.contemporaneo (A)*(B)
- capacità evaporativa, litri/h		
- potenza installata, Kw		
- temperatura di esercizio min. °C		
- temperatura di esercizio max. °C		
- durata di essiccamento, minuti		

c) Strumenti di misurazione		
presenza registratore della temperatura	Si	No

d) tipo di combustibile impiegato			
- gas metano	Si	No	
- biomasse	Si	No	
- gasolio	Si	No	
- combustibili solidi	Si	No	
- altro	Si	No	

Luogo e Data
....

Sottoscrizione del rappresentante dell'impresa e timbro
....

Sottoscrizione dei funzionari incaricati del controllo
....
....

AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura

VERBALE DI ACCERTAMENTO
Riconoscimento Imprese di trasformazione di foraggi

6.Impianto per la macinazione dei foraggi disidratati	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità,operativa ton/h
a) mulini di macinazione				
b) presse pellettizzatrici				
c) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
d) pesa di processo			

7.Impianto per la macinazione dei foraggi essiccati al sole	n.ro	Potenza singola macch., Kwh	Capacità oraria, ton/h	Totale capacità,operativa ton/h
a) sfibratrice balle fieno				
b) mulini di macinazione				
c) presse pellettizzatrici				
d) presse balloni				

	n.ro	portata complessiva, ton	approssimazione di pesata, kg
e) pesa di processo			

8.Elenco eventuali additivi:
....
....

Note

Luogo e Data
....

Sottoscrizione del rappresentante dell'impresa e timbro

....

Sottoscrizione dei funzionari incaricati del controllo

....

....

ALLEGATO 3

Istruzioni per la compilazione del verbale di accertamento

Il rappresentante dell'impresa di trasformazione, presente all'accertamento delle caratteristiche tecniche dell'impianto e che sottoscriverà il relativo verbale, deve essere il rappresentante legale o altra persona espressamente delegata su carta intestata. All'atto dell'accertamento è tenuto a mostrare ai funzionari incaricati anche la fotocopia del documento d'identità valido del delegante.

Il verbalizzante è tenuto ad allegare alla delega sia la fotocopia del documento d'identità valido del delegante sia la fotocopia del documento d'identità valido del rappresentante, del quale sarà accertata l'identità prima dell'inizio del controllo.

1.Dati identificativi

Compilare i relativi spazi presenti

2. Verifica della presenza della planimetria

Indicare se al momento dell'accertamento è disponibile la relativa documentazione

Verifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto

3.Locali e manufatti destinati all'immagazzinamento

Indicare i dati relativi agli stoccaggi realmente presenti, barrando gli altri

4. Strumenti di misurazione

Indicare i dati relativi

5.Impianto di disidratazione foraggi

p.to a) e p.to b) Indicare i dati relativi; nel caso di disidratatori di differente capacità, aggiungere un foglio 2bis riempiendo solo il punto 5 con le caratteristiche del secondo disidratatore.

p.to c) Relativamente all'indicazione dei tipi di combustibili impiegati, nel caso in cui l'impresa utilizzasse "altro" combustibile, rispetto a quelli sopraindicati, il funzionario dovrà indicare nella riga accanto il tipo di combustibile

6.Impianto per la macinazione dei foraggi disidratati

Indicare i dati relativi

7.Impianto per la macinazione dei foraggi essiccati al sole

Indicare i dati relativi, con la stessa procedura dei disidratori, nel caso di macchine con stessa funzione ma capacità diversa

8.Elenco eventuali additivi

Indicazione degli additivi eventualmente impiegati dall'impresa di trasformazione

9. Nota

I funzionari incaricati delle verifiche potranno indicare qualunque circostanza o segnalazione

ALLEGATO 4

INTESTAZIONE
UFFICIO REGIONALE DELEGATO AL CONTROLLO

RELAZIONE

Vista la domanda di riconoscimento n. _____________ del _____________, presentata dall'impresa ____;

Vista la documentazione allegata alla presente relazione;

Visto il verbale di accertamento redatto a seguito del controllo svoltosi in data _________;

Considerato che la domanda di riconoscimento è stata presentata entro i termini previsti;

Visti gli esiti dei controlli relativi agli impianti di trasformazione;

Considerati gli impegni assunti dall'impresa nella domanda di riconoscimento;

Si propone il rilascio (barrare la voce di interesse):

☐ del riconoscimento;

☐ della variazione al riconoscimento n. già rilasciato in data
a fronte di modifiche del ciclo produttivo e/o sostituzioni di macchine e delle strutture.

Data ....

IL DIRIGENTE

....

05A03824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa Religiosa S. Vincenzo de Paoli F.D.M. (Fratelli della Misericordia), in Jesi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa Religiosa S. Vincenzo de Paoli F.D.M. (Fratelli della Misericordia), con sede in Jesi (Ancona).

05A03649

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Confraternita di San Bernardo, in Vezzi Portio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Confraternita di San Bernardo, con sede in Vezzi Portio (SV).

05A03650

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia Maria SS. Assunta, in Canosa di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia Maria SS. Assunta, con sede in Canosa di Puglia (Bari).

05A03652

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia Santi Giovanni Evangelista e Rocco, in Rimini

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2005, la Parrocchia Santi Giovanni Evangelista e Rocco, con sede in Rimini, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di S. Agostino.

05A03651

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 aprile 2005

Dollaro USA	1,2996
Yen giapponese	139,54
Lira cipriota	0,5822
Corona ceca	30,429
Corona danese	7,4529
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68070
Fiorino ungherese	250,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4298
Zloty polacco	4,2082
Corona svedese	9,2005
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	39,825
Franco svizzero	1,5450
Corona islandese	81,88
Corona norvegese	8,2075
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3650
Leu romeno	36305
Rublo russo	36,1000
Nuova lira turca	1,7890
Dollaro australiano	1,6947
Dollaro canadese	1,6209
Yuan cinese	10,7561
Dollaro di Hong Kong	10,1357
Rupia indonesiana	12443,67
Won sudcoreano	1317,53
Ringgit maltese	4,9384
Dollaro neozelandese	1,8086
Peso filippino	70,731
Dollaro di Singapore	2,1472
Baht tailandese	51,395
Rand sudafricano	8,1098

Cambi del giorno 20 aprile 2005

Dollaro USA	1,3049
Yen giapponese	139,50
Lira cipriota	0,5822
Corona ceca	30,205
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68130
Fiorino ungherese	248,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4300
Zloty polacco	4,1577
Corona svedese	9,1923
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	39,500
Franco svizzero	1,5440
Corona islandese	81,62
Corona norvegese	8,1865
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3830
Leu romeno	36330
Rublo russo	36,1860
Nuova lira turca	1,7730
Dollaro australiano	1,6840
Dollaro canadese	1,6162
Yuan cinese	10,8000
Dollaro di Hong Kong	10,1775
Rupia indonesiana	12508,12
Won sudcoreano	1316,51
Ringgit maltese	4,9585
Dollaro neozelandese	1,7987
Peso filippino	70,954
Dollaro di Singapore	2,1508
Baht tailandese	51,402
Rand sudafricano	8,0372

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04056-05A04059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Benevento

Si comunica che, con decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2005, presso la Direzione provinciale del lavoro di Benevento, è stata costituita la commissione di certificazione, ex art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Chiunque ne abbia interesse può consultare il citato decreto presso la DPL di Benevento - Via S. Pertini, 1.

05A03854

Istruttoria per lo scioglimento di undici società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Agriforest La Serrapontina soc. coop. a r.l.», con sede in Calvera (Potenza), piazza Risorgimento, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 23 maggio 2000, repertorio n. 56540, codice fiscale n. 01462750769, B.U.S.C. n. 3031/297830;

2) «Agri Sarmento soc. coop. a r.l.», con sede in Terranova del Pollino (Potenza) via Vittorio n. 3, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 23 maggio 2000, repertorio n. 56541, codice fiscale n. 01462740760, B.U.S.C. n. 3030/297829;

3) «Agire Solidale coop. sociale a r.l.» con sede in Genoano di Lucania (Potenza) via Pietro Nenni, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Carretta in data 17 gennaio 2002, repertorio n. 7581, codice fiscale n. 01501700767, B.U.S.C. n. 3069/301807;

4) «Edilizia Santa Barbara 67 soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza via Tirreno n. 9, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 19 luglio 2002, repertorio n. 53475, codice fiscale n. 01520940766, B.U.S.C. n. 3106/305480;

5) «Donei Sport piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Piperno (Potenza) via Tirone n. 27, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero in data 25 giugno 2001, repertorio n. 8563, codice fiscale n. 01475880769, B.U.S.C. n. 3219/317880;

6) «Società cooperativa di vigilanza Euro Pollice piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Atella (Potenza) via delle Rose n. 109, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 3 dicembre 1999, repertorio n. 35901, codice fiscale n. 01412750760, B.U.S.C. n. 2957/292540;

7) «Telesys Telematic System piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Venosa (Potenza) via F. Filzi n. 24, costituita per rogito notaio dott. Gianmario Angelino in data 21 settembre 2001, repertorio n. 4833, codice fiscale n. 01483750764, B.U.S.C. n. 3080/303091;

8) «Procereal Basilicata soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza via Mazzini n. 17, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 21 dicembre 1993, repertorio n. 15019, codice fiscale n. 01158560761, B.U.S.C. n. 2607/267164;

9) «Copp. D'Oron. Pul. Service piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza Vico VI Rosica n. 11, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 8 maggio 2002, repertorio n. 57688, codice fiscale n. 01514890761, B.U.S.C. n. 3140/307391;

10) «Euroago soc. coop. a r.l.» con sede in Marsiconuovo (Potenza) via S. Donato, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 1º marzo 1983, repertorio n. 8044, codice fiscale n. 00741100762, B.U.S.C. n. 1565/197663;

11) «La Terra è vita soc. coop. a r.l.» con sede in Lavello (Potenza) via Pavia n. 58, costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Fucci in data 8 agosto 1984, repertorio n. 26746, codice fiscale n. 00833230766, B.U.S.C. n. 1692/207495;

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza, tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A03638

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Applicazione dell'intervento previsto in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).

Per avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti, si comunica la sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) previsto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, e integrato dagli articoli 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239 «a decorrere dal 30 aprile 2005».

05A03777

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Pontine»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline Pontine», ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dalla Associazione provinciale produttori olivicoli di Latina con sede a Latina in via Don Minzoni n. 1, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE PONTINE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline Pontine» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Colline Pontine» deve essere ottenuta negli oliveti che hanno le seguenti varietà di olive: Itrana dal 50% al 100%, Frantoio e Leccino, sino al 50%. Possono altresì essere presenti altre varietà di olive per un massimo del 10% purché non modifichino le caratteristiche del prodotto. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Pontine», all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

valutazioni chimico-fisiche:

acidità totale espressa in acido oleico inferiore o uguale a 0,6 grammi per 100 grammi di olio;

numero di perossidi uguale o inferiore a 12;

valore dei polifenoli maggiore a 100;

acido oleico uguale o superiore al 72 per cento;

valutazioni organolettiche:

colore dal verde al giallo più o meno intenso;

odore fruttato di oliva invaiata;

sapore fruttato di oliva invaiata con sensazione di amaro e piccante;

Panel Test: mediana dei difetti uguale a «0»;

mediana del fruttato: del fruttato di oliva invaiata uguale o maggiore di «2»; dell'amaro da «1» a «4»; del piccante da «1» a «4».

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa dell'Unione europea.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extra vergine di origine protetta «Colline Pontine» debbono essere prodotte nel territorio della provincia di Latina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni nella provincia di Latina:

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Pontine» è delimitata nella cartografia 1:25.000 da una linea che partendo dal punto di confluenza tra il confine amministrativo del comune di Aprilia, la delimitazione amministrativa tra la provincia di Latina e quella di Roma, nonché la strada statale n. 207 «Anziate», segue il confine amministrativo settentrionale del comune di Aprilia sino ad incontrare il confine amministrativo settentrionale del comune di Cisterna di Latina e prosegue, sempre coincidendo con il limite di provincia tra Latina e Roma, e incontrato il confine amministrativo ad ovest di Cori, lo prosegue fino al nord. Quindi piegando verso est incontra il confine comunale di Rocca Massima che lo segue in tutto il suo limite settentrionale e continua a seguirlo scendendo a sud fino ad incontrare il confine comunale di Cori sul lato sud-est e prosegue sempre sullo stesso lato anche dopo aver incontrato il confine comunale di Norma, quindi seguendo il confine comunale di Bassiano forma un'ansa rivolta a nord e seguendo sempre il confine dello stesso comune scende a sud-est lungo il confine comunale di Sezze. Quindi incontrato il limite settentrionale del comune di Roccagorga forma una piccola cuspide rivolta a nord sino ad incontrare il limite nord-ovest del comune di Maenza sino alla confluenza tra confini amministrativi della provincia di Latina con quello della provincia di Roma e l'inizio di quella di Frosinone. Quindi seguendo sempre il limite amministrativo della provincia di Latina coincide per breve tratto con il confine settentrionale del comune di Maenza per continuare lungo questo limite che scende a sud-ovest, poi prosegue lungo il confine orientale di Prossedi sino ad incontrare il limite comunale di Roccasecca dei Volsci che scende in direzione sud - sud-ovest sino ad incontrare il limite nord-ovest del comune di Sonnino, quindi sempre seguendo il limite amministrativo della provincia di Latina con quella di Frosinone, raggiunge il confine settentrionale del comune di Monte San Biagio, sino a continuare con il limite sempre settentrionale del comune di Fondi. Quindi coincidendo sempre con il confine amministrativo tra la provincia di Latina e quella di Frosinone, incontra il confine del comune di Lenola, questo sale verso nord per piegare verso sud-ovest sempre lungo il confine del comune di Lenola, quindi incontra il limite settentrionale del comune di Campodimele che segue anche quando scende in direzione sud-est e piegando verso sud-ovest incontra il confine nord del comune di Itri che segue in direzione sud-est sino al confine del comune di Formia che forma un'ansa rivolta a nord. Quindi incontra il confine del comune di Spigno Saturnia che sale verso nord-est per poi scendere verso sud-est, prosegue con il limite del comune di Minturno che scende a sud-est sino ad incontrare il limite del comune di Santi Cosma e Damiano che sale in direzione nord-est, quindi, coincidendo sempre con il limite amministrativo tra le province di Latina e Frosinone, sale a nord con il confine del comune di Castelforte. Quindi tale confine della zona di produzione, scende verso sud-est seguendo il confine comunale di Castelforte per risalire leggermente formando un'ansa verso nord sino alla confluenza tra i limiti amministrativi provinciali di Latina, Frosinone e Caserta costituendo a sud una prominenza verso ovest, per seguire con una tortuosa rientranza rivolta prima ad est e quindi a sud e successivamente a sud-ovest, che nel limite meridionale, si ricollega al confine del comune di Santi Cosma e Damiano, che proseguendo verso ovest - sud-ovest incontra il limite del comune di Minturno che scende per breve tratto in direzione sud - sud-ovest sino ad incontrare la ferrovia Roma-Napoli. A questo punto il limite della zona di produzione abbandona il confine amministrativo della provincia di Latina per proseguire, per breve tratto, in direzione ovest con il percorso della linea ferroviaria che collega Napoli a Roma e con essa prosegue sempre in direzione ovest - nord-ovest, sino a tagliare i limiti meridionali dei confini amministrativi dei comuni di Minturno e Formia, dove la ferrovia incontra il limite comunale di Itri, ne segue, lasciando la linea ferroviaria, il confine amministrativo in tutto il limite meridionale verso sud-ovest e quindi lo risale verso nord-ovest e successivamente, verso nord-est, sino ad incontrare nuovamente la linea ferroviaria Roma-Napoli che coincide con il limite meridionale del comune di Fondi e giunta all'incrocio con la strada stradale n. 7 «via Appia» segue tale strada tagliando il limite amministrativo meridionale del comune di Monte San Biagio con un arco volto a nord e quindi in direzione sud-ovest sino al confine amministrativo del comune di Terracina, prosegue sempre lungo la strada statale n. 7 «via Appia» in direzione ovest quindi risale al nord seguendo il percorso della citata strada sino ad incontrare il fiume Amaseno, quindi costeggia il lato ovest del comune di Sonnino sino ad incontrare la linea ferroviaria Roma-Napoli e la segue verso nord-ovest sino a traversare il limite meridionale del comune di Priverno da qui, sale verso nord-ovest seguendo il tracciato della nuova linea ferroviaria Roma-Napoli che con la direzione nord-ovest taglia il territorio di Sezze a sud della cittadina, quindi costeggiando per breve tratto il limite comunale di Bassiano e attraversa quello del comune di Sermoneta fino al limite tra detto comune e quello di Latina quindi attraversa il territorio comunale di Cisterna di Latina lambendo la cittadina a sud per proseguire sempre in direzione ovest - sud-ovest seguendo, anziché la linea ferroviaria, la via Apriliana fino al ponte della «Crocetta», qui segue il fosso della «Crocetta» in direzione sud fino al fosso «Spaccasassi», quindi segue tale fosso in direzione nord-ovest sino al casale «Torre del Padiglione» da qui in direzione ovest prosegue lungo le strade comunali di Aprilia via Genio Civile e via La Cogna fino al limite amministrativo che coincide con quello che delimita la provincia di Latina con quella di Roma, tale limite risale verso nord - nord-ovest per poi piegare verso nord-est, quindi forma una piccola ansa rivolta a nord-est e risale lungo il limite amministrativo tra le province di Latina e Roma verso nord-ovest prosegue verso nord-est sempre lungo il limite tra le province di Roma e Latina sino ad incontrare la strada statale n. 207 «anziate», incrociata la via anziate, chiude il limite della zona di produzione dell'olio DOP «Colline Pontine» poiché si ricollega al punto da cui è iniziata la descrizione.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli olivicoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, nonché la tenuta di registri di produzione e confezionamento, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità da valle a monte

della filiera di produzione del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Colline Pontine».

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione, e l'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di origine protetta «Colline Pontine» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 per evitare che lo scuotimento dovuto al trasporto, gli sbalzi di temperatura nonché l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano la qualità e per garantire il controllo, la tracciabilità. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le sue specifiche caratteristiche. Gli oliveti sono specializzati, salvo quelli tra rocce affioranti e dove il terreno è consociato al pascolo di animali domestici anche di bassa corte. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. È consentito il diserbo chimico. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La produzione non può superare i kg 100 per pianta di olivo. La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. La raccolta viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e si conclude entro il 31 gennaio. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti. Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili. È consentita l'utilizzazione di contenitori di acciaio inossidabile o di altri materiali lavabili e per uso alimentare, purché la lavorazione delle olive in essi contenute sia eseguita nello stesso giorno. In ogni caso le olive raccolte debbono essere molite entro 48 ore dalla raccolta.

Art. 6.

Metodo di oleificazione

È assolutamente vietato l'uso di coadiuvanti chimici e/o biologici, coadiuvanti meccanici (talco) e quindi per l'estrazione sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici leali atti a produrre oli che rappresentino il più fedelmente possibile le proprie caratteristiche. Le olive debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio per eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze estranee. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima 33° C della pasta di olive, per una durata di 50 minuti al massimo. È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso». È vietato altresì il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione. La resa in olio non può essere superiore al 27% in peso di olive. È consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta «Colline Pontine» con metodo biologico.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

L'olio extra vergine di oliva «Colline Pontine» a denominazione di origine protetta possiede peculiarità e proprietà tipiche, dimostrate dai più importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali di qualità, risalenti al 1872, nonché dalle numerose documentazioni storiche esistenti e dalle condizioni pedo-climatiche e varietali che lo rendono unico. La specificità del prodotto infatti deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla cultivar «Itrana», che non ha altrove una così intensa diffusione. Nella provincia Pontina, dove si trova la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Pontine», l'olivicoltura è profondamente legata al tessuto sociale tanto è vero che ha condizionato per secoli lo sviluppo del territorio e di conseguenza la vita delle popolazioni che si sono succedute nel tempo, incidendo pure sull'economia della zona, quasi esclusivamente basata sulla produzione di olio di alta qualità. Il clima è mite e favorevole alla pianta dell'olivo, i terreni delimitati nella zona di produzione sono montani o pedemontani e comprendono terreni con struttura da rocciosi ai ciottolosi o sciolti, addossati ai sistema orografico dei monti: Lepini, Ausoni e Aurunci. I suoli hanno giacitura ed esposizione sud - sud-ovest verso il mare. Il sistema orografico infatti costituisce una terrazza inclinata verso il mare lungo ben 100 km ed è pertanto uno dei territori più vasti per omogeneità e condizioni geografiche d'Italia. Gli oliveti sono caratterizzati da secoli dalla forte presenza della varietà «Itrana» che possiede una duplice attitudine e che conferisce al prodotto un carattere armonico, ed è diffusa nel Lazio, in special modo in provincia di Latina. Gli alberi possiedono un buon sviluppo anche se in un ambiente pedologico poco favorevole per la presenza di forti dislivelli. Tutti i fattori ambientali esposti sono singolarmente molto favorevoli alla produzione di olive in grado di produrre oli di alta qualità, ma particolarmente nel loro insieme si determina un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualificazione anche per la omogeneità dei suoi caratteri.

Art. 8.

Strutture di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Pontine» sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Etichettatura e logotipo

La denominazione d'origine protetta «Colline Pontine» deve figurare in caratteri maiuscoli indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto a quella dell'etichetta e tale da essere nettamente distinta dal complesso delle indicazioni che compaiono nell'etichetta stessa. L'etichetta deve riportare la dizione «Colline Pontine» con caratteri maggiori a tutti gli altri usati in etichetta e controetichetta. La dicitura «D.O.P. denominazione d'origine protetta», deve essere riportata immediatamente al di sotto del nome geografico «Colline Pontine» con la stessa grandezza di caratteri del nome suddetto. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno i consumatori acquirenti. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situata nell'area di produzione è consentita solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. I recipienti in cui è confezionato l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Pontine» ai fini della immissione al consumo debbono essere in vetro scuro, ceramica o in lamina metallica inossidabile con i costituenti a norma di legge e con l'etichetta di seguito descritta, di capacità non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml, recanti le disposizioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. Tutti i recipienti devono essere dotati di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione. È obbligatorio indicare nel fronte dell'etichetta l'annata di produzione delle olive. È consentito in etichetta il riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico. Il logo della denominazione «Colline Pontine», come di seguito descritto con disegno a colori in quadricromia, è costituito dalla prospettiva di tre colonne di stile Dorico in giallo ed un rametto sovrastante di olive con colorazione grigio-verde più grande del colonnato, sullo sfondo delle colline racchiuse in un contorno circolare con la denominazione «Colline Pontine». La simbologia si riferisce alle civiltà pre-romane ed alla sequenza dei tre sistemi montuosi Lepini, Ausoni ed Aurunci. Il logo può essere separato dall'etichetta purché sullo stesso verso dell'etichetta.
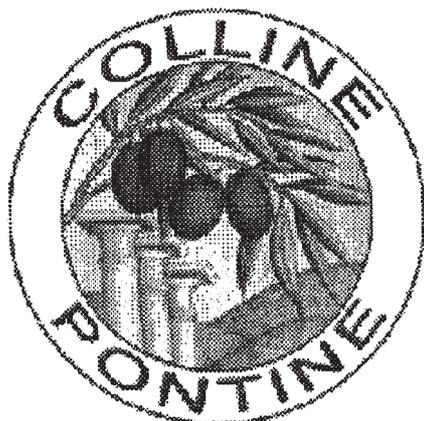
05A03732

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Soratte»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Soratte», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal comitato promotore oli D.O.P. della provincia di Roma con sede a Roma in via Raffaele Piria n. 8, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SORATTE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Soratte» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Soratte» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

«Sirole» in percentuale di almeno il 10%;

«Leccino» in percentuale del 40%;

«Frantoio» in percentuale del 25%;

«Reale» in percentuale di almeno il 5%.

Possono concorrere alla produzione del detto olio, da sole o congiuntamente, anche le olive delle varietà: «Moraiolo», «Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.

Sono escluse altre varietà di olivo.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio vergine «Soratte» deve appartenere alla categoria degli extra vergini (mediana dei difetti = 0 e mediana del fruttato > 0), ed in particolare deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo oro al verde chiaro;

odore: fruttato medio leggero con note vegetali erbacee, che lo distingue dagli altri oli delle zone limitrofe;

sapore: armonico ed equilibrato al gusto, leggermente amaro e piccante per gli oli freschissimi (ad eccezione delle annate particolarmente siccitose);

acidità totale espressa in acido oleico: inferiore o uguale a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: uguale o inferiore a 12 millequivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo di olio;

contenuto di polifenoli totali espressi come acido caffeico milligrammi/kg: uguale o superiore a 70 p.p.m. (determinato con metodo spettrofotometrico fino ad approvazione del metodo ufficiale per il test dei polifenoli);

acido oleico: uguale o inferiore a 80%;

acido palmitico: uguale o inferiore a 15%;

acido linoleico: uguale o inferiore a 10%;

acido linolenico: uguale o inferiore a 0,9%.

Art. 3.

Nuovi impianti

Per i nuovi oliveti, le varietà che possono concorrere alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte», sono:

«Sirole» in percentuale di almeno il 40%;

«Leccino» in percentuale del 20%;

«Frantoio» in percentuale del 10%;

«Reale» in percentuale di almeno il 10%.

Possono concorrere alla produzione del detto olio, da sole o congiuntamente, anche le olive delle varietà: «Moralolo», «Pendolino» e «Rosciola», fino ad un massimo del 20%.

Le percentuali delle varietà di cui sopra, devono rispecchiare la composizione di ciascun oliveto ricadente nell'areale di produzione di cui all'art. 4.

Questa composizione varietale è applicabile anche per gli oliveti già in essere.

Art. 4.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine dalla denominazione d'origine protetta «Soratte» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Roma:

Campagnano di Roma, Civitella S. Paolo, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Rignano Flaminio, Sacrofano,

e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni:

Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Roma (zona di Boccea, di Cesano, di S. Maria di Galeria), S. Oreste, Torrita Tiberina.

Sono da considerarsi idonei gli oliveti ubicati nella fascia altimetrica compresa tra 50 e 600 m s.l.m.

La delimitazione dell'area interessata è la seguente: si parte dall'incrocio della via Cassia con il confine del comune di Campagnano di Roma, in località «Ponte del Pavone»; si segue il confine della provincia di Roma in direzione nord/est fino a raggiungere l'autostrada A1, in prossimità del km 513. Si percorre quindi, l'autostrada in direzione sud/est; in prossimità del km 516 si dirige verso est percorrendo la provinciale Nazzano-Filacciano, fino ad intercettare la curva di livello di 50 m s.l.m. Si segue detta quota in direzione est fino ad incontrare il fiume Tevere, in località Pendicoste; lo percorre in direzione sud/est. Arrivati in località Campo del Porto si segue il sentiero pedemontano fino ad incontrare la strada provinciale Tiberina in direzione est. Si segue questa strada provinciale fino ad intercettare di nuovo il fiume Tevere. Si segue l'andamento dello stesso fino ad

incontrare il Fosso di Prosciano, nel comune di Nazzano; lo segue fino che questi non intercetta l'autostrada A1 in prossimità del km 525. Riprende a seguire l'A1 in direzione sud fino alla diramazione per Roma. La segue in direzione Roma fino ad incontrare la strada provinciale Tiberina in prossimità della barriera Roma-nord al km 5. Segue la Tiberina, direzione sud, fino ad incontrare prima la s.s. 3, Flaminia, e poi il grande raccordo anulare di Roma in località Castel Giubileo. Dal grande raccordo anulare in direzione prima ovest poi sud, si intercetta la via Boccea; si segue questa in direzione nord/ovest, fino a raggiungere la località «Tragliata»; si percorre in direzione nord-nord/est il confine del comune di Roma, fino a raggiungere quello del comune di Campagnano di Roma. Lo segue, in direzione nord/est, fino ad incontrare di nuovo il confine del comune di Roma. Di lì riprende il confine del comune di Roma, fino a raggiungere, in direzione nord/ovest, il punto di partenza in località «Ponte del Pavone», all'incrocio con la via Cassia, tramite il confine di Campagnano di Roma, in direzione nord/est.

Art. 5.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 4

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare la struttura di controllo verificherà in ogni fase della produzione che siano rispettate le metodiche produttive individuate nel presente disciplinare di produzione e perciò terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori. La struttura di controllo inoltre, terrà un elenco delle particelle catastali sulle quali viene coltivato l'olivo destinato alla produzione a denominazione di origine protetta. I soggetti della filiera comunicheranno alla struttura di controllo le quantità di olive prodotte, le quantità di olive molite e le quantità di olio effettivamente imbottigliato.

Art. 6.

Metodo di ottenimento del prodotto

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione, ed il confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 4 per evitare che lo scuotimento dovuto al trasporto, gli sbalzi di temperatura nonché l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano la qualità e per garantire il controllo e la tracciabilità. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. La densità massima di piante sul terreno deve essere di 555 piante per ettaro. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residuidi antiparassitari sulle olive. La produzione massima di olive per ettaro non può superare gli 8000 kg negli oliveti specializzati intensivi, mentre in quelli promiscui la produzione per pianta non dovrà superare gli 80 kg. Il periodo di raccolta è stabilito tra il primo giorno di ottobre e il 15 dicembre di ciascuno anno. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» per tutte le singole cultivar nella fase fenologica dell'invaiatura deve essere effettuata manualmente o meccanicamente in modo da non procurare ammaccature alle olive, ed a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. È vietato il ricorso a prodotti di abscissione. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. Le olive raccolte, devono essere messe in contenitori rigidi, traforati, facilmente lavabili, della portata massima di 380 kg.

Modalità di oleificazione.

Le operazioni d'estrazione dell'olio devono avvenire entro 48 ore dalla fine della raccolta. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. Le olive debbono essere sottoposte a pulitura e/o lavaggio a temperatura ambiente per eliminare eventuali residui o sostanze estranee. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva, può avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. La gramolatura deve essere effettuata ad una temperatura della pasta di olive non superiore a 34° C e per periodo non superiore a 50 minuti. Non è consentito l'uso di frangitori a martelli che provocano il surriscaldamento della pasta. È vietato sia l'uso di coadiuvanti chimici e/o biologici che l'uso del talco. Non è autorizzato il metodo di trasformazione noto come «ripasso» (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione). È consentito procedere, successivamente, al processo di chiarificazione e di filtrazione dell'olio.

Immagazzinamento.

L'olio extravergine di oliva «Soratte» viene immagazzinato in recipienti di acciaio inox o terracotta vetrificata di capacità massima di 50 ettolitri. I contenitori possono essere mantenuti in battente di azoto.

Art. 7.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» possiede proprietà e qualità riconosciute fin dal 1500 come attestato da numerosi documenti storici. Nel 1888 infatti, il marchese Canali ha partecipato, con l'olio dei suoi oliveti, all'Esposizione vaticana, in occasione del 50° sacerdotale di Leone XIII, ricevendo un premio per la qualità. Nei vari comuni del comprensorio di produzione, numerose località sono distinte nel catasto con riferimenti alla coltura dell'olivo. Nel Soratte l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto gli esperti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori più esigenti. L'areale di produzione di cui all'art. 4, costituisce un territorio ideale per l'olivicoltura, tanto da influenzare direttamente le qualità dell'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Soratte». È proprio l'influenza ambientale, oltre alla composizione varietale, a caratterizzare significativamente la qualità dell'olio. Il monte Soratte costituisce un'emergenza di calcare massiccio che, insieme con altri rilievi minori, va a delimitare la «caldera» del vulcano, dal cui crollo si è originato il lago di Bracciano. Il nome dell'olio è riconducibile senz'altro al «candido» monte Soratte, come lo chiamava Orazio, il più alto della zona, visibile da tutto l'areale di produzione. Il monte peraltro, in passato sorvegliato dai benedettini che abitavano il convento posto sull'altura, costituiva anche, con le sue pendici, un luogo di attiva produzione di olive. Il territorio «Soratte» D.O.P., è una zona omogenea di produzione dovuta a suoli di origine prevalentemente vulcanica. I terreni, secondo le quote, sono rocciosi, ciottolosi o quanto meno ricchi di scheletro, così da assicurare oltre al perfetto sgrondo delle acque, l'assorbimento ed il mantenimento del calore del sole. Tali fattori ambientali ed umani nell'area di produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» incidono in modo univoco sulle caratteristiche organolettiche e qualitative dell'olio prodotto.

Art. 8.

Controlli

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Soratte» per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Confezionamento, etichettatura e logotipo

L'olio extravergine di oliva «Soratte» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro, in banda stagnata o ceramica di capacità non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose

di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml, recanti le disposizioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo comunitario e relative menzioni (in conformità alle prescrizioni del regolamento 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la dizione «Soratte» in Times New Roman, Bold con valore di riferimento 100%;

la sigla «D.O.P.» in Trebuchet MS Bold, che deve essere riportata al di sopra del nome «Soratte», all'interno del semicerchio, con valore di riferimento 43%;

la scritta «lio» in Times New Roman, Bold Italic con valore di riferimento 64%;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo della denominazione «Olio Soratte», di cui all'art. 9, è costituito dalla sagoma del monte Soratte, di colore verde in quadricromia (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%), inserita in un semicerchio dello stesso colore (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%). Tra il semicerchio e la sagoma del Monte, è presente un cielo sfumato, dal 100% allo 0%, in celeste quadricromia (C 80%, M 5%, Y 0%, K 0%). Le scritte «lio» (di olio) e «D.O.P.» sono in giallo di quadricromia (C 0%, M 10%, Y 100%, K 0%), mentre la «O» (di olio) è in verde sfumato, dal 100% allo 0%, di quadricromia (C 84%, M 29%, Y 100%, K 0%). La scritta «Soratte» è in bianco su campo verde di quadricromia (C 100%, M 55%, Y 100%, K 0%).
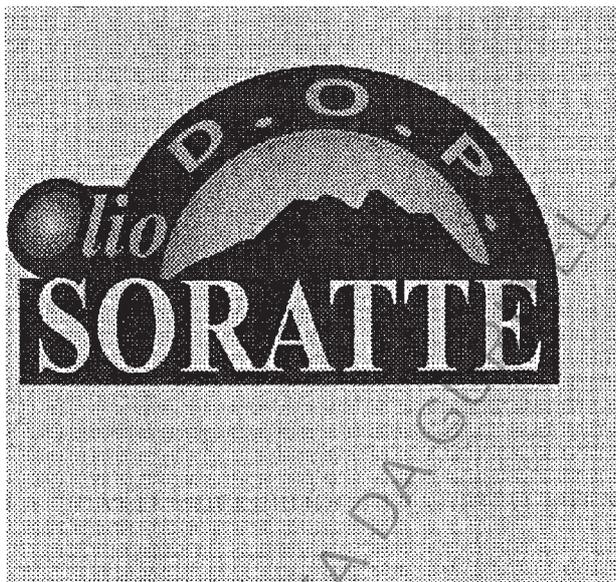
Il logo se stampato su fondo colorato dovrà essere circondato per tutta la sua sagoma da un filo bianco dello spessore di almeno 0,75 pt. Gli elementi sopra descritti non possono essere in alcun modo separati. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui si è ottenuto l'olio, la scadenza per il consumo del prodotto e quanto utile ad identificare la partita alla quale appartiene il prodotto stesso. Alla denominazione di origine protetta «Soratte» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. La designazione «Soratte» è intraducibile. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. L'uso di nomi di aziende, tenute o fattorie è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con le olive raccolte negli oliveti facenti parte della azienda.

05A03733

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato relativo ai modelli di dichiarazione Unico 2005

Nel «Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri — Esercenti attività d'impresa», approvato con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2005, pubblicati nella pagina 309 del supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005, nella pagina 193 del supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2005 e nella pagina 188 del supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2005, nel rigo P26, le parole «di cui all'art. 85, comma 1, lettera *d)* del TUIR», si intendono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 85, comma 1, lettera *f)* del TUIR».

Nel modello di dichiarazione «Unico 2005-PF» e nelle relative istruzioni, approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 2005:

nella pagina 155 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 18 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 2), nell'ultimo rigo delle istruzioni relative al quadro RM, le parole «nella colonna 4, indicare il 20 per cento dell'importo di colonna 3», si intendono sostituite dalle seguenti: «nella colonna 4, indicare il 20 per cento dell'importo di colonna 2»;

nella pagina 218 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 26 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nel quinto capoverso, penultimo rigo, le parole «l'importo esposto alla colonna 1 del rigo RF63», si intendono sostituite dalle seguenti: «l'importo esposto alla colonna 3 del rigo RF63»;

nella pagina 239 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 47 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nell'esempio di compilazione del rigo CR1, i campi si intendono numerati progressivamente da 1 a 10;

nella pagina 273 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 81 delle istruzioni per la compilazione del Fascicolo 3), nella Appendice, alla voce «Interessi passivi. A) Thin Capitalization — Art. 98 del Tuir», seconda colonna, il primo capoverso si intende sostituito dal seguente: «Per determinare la remunerazione indeducibile per il periodo d'imposta 2004, il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo: patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente di riferimento (2003); - (meno) utile d'esercizio distribuito; - (meno) crediti per conferimenti non ancora eseguiti; - (meno) valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; + (più) perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente a quello di riferimento (2002); + (più) perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente a quello di riferimento (2001) se ripianata entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita; - (meno) valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate.»;

nella pagina 279 della *Gazzetta Ufficiale* (quadro EC del Fascicolo 3) il campo relativo all'indicazione del codice fiscale composto da undici caselle si intende sostituito da un campo composto da sedici caselle;

nella pagina 293 della *Gazzetta Ufficiale* (prospetto CT del Fascicolo 3) il campo relativo all'indicazione del codice fiscale composto da undici caselle si intende sostituito da un campo composto da sedici caselle.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «Unico 2005-SP», approvate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2005:

nella pagina 36 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 28 delle istruzioni per la compilazione), nel sesto capoverso, penultimo rigo, le parole «l'importo esposto alla colonna 1º del rigo RF56», si intendono sostituite dalle seguenti: «l'importo esposto alla colonna 3 del rigo RF56»;

nella pagina 134 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 126 delle istruzioni per la compilazione), nella Appendice, alla voce «Interessi passivi. A) Thin capitalization — Art. 98 del TUIR», seconda colonna, il penultimo capoverso si intende sostituito dal seguente: «Per determinare la remunerazione indeducibile per il periodo d'imposta 2004, il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo: patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente di riferimento (2003); - (meno) utile d'esercizio distribuito; - (meno) crediti per conferimenti non ancora eseguiti; - (meno) valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; + (più) perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente a quello di riferimento (2002); + (più) perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente a quello di riferimento (2001) se ripianata entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita; - (meno) valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate.».

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «Unico 2005-SC», approvate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2005:

nella pagina 48 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 42 delle istruzioni per la compilazione), nel quarto capoverso, secondo rigo, le parole «(e RN13)», si intendono sostituite dalle seguenti: «(e RN12)»;

nella pagina 53 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 47 delle istruzioni per la compilazione), nel paragrafo 8.5, ultimo capoverso, le parole «esposte nella sezione II del quadro RK», si intendono sostituite dalle seguenti: «esposte nel quadro RX, rigo RX4, colonna 5»;

nella pagina 62 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 56 delle istruzioni per la compilazione), nel penultimo capoverso, secondo rigo, le parole «utilizzando il quadro RY», si intendono sostituite dalle seguenti: «utilizzando il quadro RI»;

nella pagina 69 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 63 delle istruzioni per la compilazione), nel sesto capoverso, penultimo rigo, le parole «19 ottobre 2004», si intendono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre 2004»;

nella pagina 136 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 130 delle istruzioni per la compilazione), nella Appendice, alla voce «Interessi passivi. A) Thin capitalization — Art. 98 del Tuir», prima colonna, il secondo capoverso si intende sostituito dal seguente: «Per determinare la remunerazione indeducibile per il periodo d'imposta 2004, il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo: patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente di riferimento (2003); - (meno) utile d'esercizio distribuito; - (meno) crediti per conferimenti non ancora eseguiti; - (meno) valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; + (più) perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente a quello di riferimento (2002); + (più) perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente a quello di riferimento (2001) se ripianata entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita; - (meno) valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate.».

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «Unico 2005-ENC», approvate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2005:

nella pagina 43 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 35 delle istruzioni per la compilazione), nell'ottavo capoverso, primo rigo, le parole «Nel rigo RE4, colonna 3», si intendono sostituite dalle seguenti: «Nel rigo RE4, colonna 4»;

nella pagina 48 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 40 delle istruzioni per la compilazione), nell'ottavo capoverso, penultimo rigo, le parole «nel rigo RF45, colonna 4», si intendono sostituite dalle seguenti: «nel rigo RF32»;

nella pagina 49 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 41 delle istruzioni per la compilazione), dopo l'ottavo capoverso, si intende aggiunto il seguente: «Nel rigo RF10, colonna 4, va riportato l'ammontare complessivo dei corrispettivi e/o ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo degli importi indicati in colonna 1 ovvero in colonna 3» nonché, con riferimento all'«Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore», dopo le parole «(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)», si intendono aggiunte le seguenti: «da indicare in colonna 1.»;

nella pagina 66 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 58 delle istruzioni per la compilazione), al paragrafo 12.2, con riferimento alle istruzioni relative alla colonna 8, nel quinto rigo, le parole «colonna 5», si intendono sostituite dalle seguenti: «colonna 4»;

nella pagina 151 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 143 delle istruzioni per la compilazione), nella Appendice, alla voce «Interessi passivi. A) Thin capitalization — Art. 98 del TUIR», prima colonna, il secondo capoverso si intende sostituito dal seguente: «Per determinare la remunerazione indeducibile per il periodo d'imposta 2004, il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo: patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente di riferimento (2003); - (meno) utile d'esercizio distribuito; - (meno) crediti per conferimenti non ancora eseguiti; - (meno) valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; + (più) perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente a quello di riferimento (2002); + (più) perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente a quello di riferimento (2001) se ripianata entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita; - (meno) valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate.».

05A03809

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del signor Franco Reggente intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Regent», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-185/2005 di data 30 marzo 2005 limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/1413 di data 12 febbraio 1932 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Mattia Regent, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Reggente» con estensione alla moglie Maria Prassel ed ai figli Norma e Ondino.

Per l'effetto, il cognome del signor Franco Reggente, nato il 24 maggio 1956 a Trieste, residente a Sgonico (Trieste), località Devincina n. 34 è ripristinato nella forma originaria di «Regent».

Uguale ripristino viene effettuato per le figlie minori Saša, nata il 1º luglio 1989 a Trieste e Ana, nata il 23 maggio 1992 a Trieste.

05A03640

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante: «Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 69/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005).

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'articolo 2, comma 3, in luogo delle parole: «... come modificato dall'articolo 7 della presente legge, ...» leggasi: «... come modificato dall'articolo 6 della presente legge, ...».

05A04058

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501093/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00